



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice FATTORI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2014**

Disciplina organica in tema di diritto d'asilo, protezione internazionale e altre misure di protezione umanitaria

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), aggiornati alla fine del 2012, i rifugiati in Italia sono circa 64.779. Dai dati EUROSTAT per il 2012 emerge che si sono ricevute 15.715 richieste delle quali 8.260 hanno avuto esito positivo, comportando il riconoscimento di 1.915 rifugiati, di 4.410 protetti sussidiari e di 1.935 beneficiari di protezione umanitaria. Se, da un lato, questi dati danno la misura del fenomeno, della sua attualità e della sua urgenza, dall'altro, anziché comportare allarmismi inutili, obbligherebbe ad intervenire in modo strutturale, migliorando e incrementando misure di riconoscimento, accoglienza, integrazione. Di fatto, negli ultimi anni si è assistito nel nostro Paese ad una pericolosa e latente generalizzazione del fenomeno, affrontato per lo più in chiave emergenziale, quando invece richiederebbe un'armonizzazione della disciplina con identiche condizioni di accoglienza sull'intero territorio nazionale.

In Italia, la gestione degli stranieri richiedenti asilo, *status* di rifugiato e, in generale, protezione umanitaria, soffre di fatto della mancanza di una disciplina organica della materia. Inoltre le norme vigenti non sempre si sono rivelate adeguate all'evoluzione del fenomeno che ha interessato un numero crescente di richiedenti protezione, per lo più senza distinguere la figura del richiedente protezione internazionale da quella del migrante economico o altra categoria di sfollato. Tra le maggiori criticità rilevate, figurano le difficoltà nel presentare la domanda per l'insufficienza di informazioni, di assistenza legale o a causa di ostacoli procedurali; i lunghi tempi di attesa per l'esito della

domanda di protezione internazionale; la mancanza di adeguati supporti linguistici e psicologici.

Il presente disegno di legge ha dunque quali finalità principali quelle di garantire l'accesso ad un sistema strutturato e funzionale per protezione umanitaria, oltre che di ridurre, le difficoltà che incontrano gli operatori del settore. Lo schema si ispira in larga misura al progetto redatto dagli allievi del ventiseiesimo corso della scuola di scienza e tecnica di legislazione dell'ISLE, anno 2013-2014, coordinati dal prof. Mario Fiorillo. Il testo è stato già pubblicato nella rivista «Rassegna parlamentare» n. 2 del 2014.

Il disegno disciplina in maniera organica lo *status* e le modalità di riconoscimento derivanti dalla protezione internazionale, dalle altre misure umanitarie, nonché, per la prima volta nel nostro ordinamento, dal diritto di asilo, disciplinato all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione.

1. Il disegno di legge muove dall'esigenza di differenziare sia sul piano formale, sia su quello sostanziale, il trattamento giuridico per lo straniero e l'apolide, in ragione dei diversi presupposti fondanti le tutele, nel rispetto dei principi di dignità umana, solidarietà sociale ed eguaglianza: con tali finalità che si apre il titolo I, che definisce gli istituti coinvolti e i principali atti internazionali di riferimento, distinguendo le figure soggettive di richiedente asilo costituzionale, rifugiato e beneficiario di altre misure di protezione umanitaria.

2. Il titolo II, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, ha lo scopo di fornire una disciplina del diritto d'asilo all'interno dell'ordinamento nazio-

nale. La disorganicità della normativa attualmente in vigore, più volte rimarcata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e le carenze dovute a interventi limitati al solo recepimento delle direttive europee in materia, evidenziano infatti una forte discrasia tra il lungimirante precetto costituzionale e un insoddisfacente intervento legislativo che, sulla spinta europea al completamento della seconda fase del sistema comune europeo d'asilo, si rende necessario riformare.

Il diritto d'asilo costituisce, all'interno del presente disegno di legge, la garanzia per lo straniero o l'apolide, quindi indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza del soggetto interessato, di vedersi riconosciuto un diritto soggettivo in relazione all'impedimento, nel Paese di origine, dell'effettivo esercizio o godimento dei diritti di libertà tutelati dalla Costituzione. In tal senso, in applicazione della norma costituzionale, ciò che preme stabilire è se lo straniero possa effettivamente esercitare questi diritti, non essendo sufficiente l'attestazione formale di questi ultimi all'interno della Carta costituzionale del Paese cui lo straniero appartiene; inoltre, l'impedimento dell'effettivo esercizio o godimento delle libertà democratiche non è ancorato a situazioni temporanee, né contingenti o eccezionali di limitazione.

Allo straniero o all'apolide beneficiario del diritto d'asilo - con particolare attenzione se minore non accompagnato o persona vulnerabile, ai suoi familiari o parenti - è rilasciato un permesso di soggiorno triennale che consente la libera circolazione sul territorio nazionale, un documento di viaggio annuale per gli spostamenti al di fuori del nostro Paese ed è riconosciuta una condizione giuridica non discriminatoria rispetto al cittadino italiano, per quanto attiene all'accesso al lavoro e allo studio, all'iscrizione agli albi professionali, alla formazione professionale, all'assistenza sociale e sanitaria. Il permesso di soggiorno con validità triennale è rinnovabile, previa verifica

della permanenza delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio.

La disciplina della presentazione della domanda di asilo tiene conto degli obiettivi di speditezza ed efficienza delle procedure, senza sacrificare in ogni caso le necessarie garanzie nei riguardi del richiedente. Le Commissioni territoriali per il diritto di asilo, individuate con decreto del Ministro dell'interno nel numero massimo di dieci, cui si aggiungono eventuali ulteriori dieci sezioni, che potrebbero essere istituite con decreto ministeriale al verificarsi di particolari incrementi del numero delle domande di asilo, sono competenti all'istruttoria e all'esame della domanda ricevuta dalla polizia di frontiera e dalla questura, nonché a decidere sul riconoscimento del diritto. La composizione delle Commissioni, oltre a garantire il principio della parità di genere e la competenza specifica in materia di asilo dei suoi membri, è integrata da funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da psicologi e assistenti sociali e da professori ordinari in materie giuridiche. Per i casi di revoca e cessazione del diritto - alla cui disciplina specifica è dedicato un apposito articolo - è competente la Commissione nazionale per il diritto di asilo, che ha anche compiti di indirizzo e di coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle commissioni territoriali stesse, di monitoraggio delle domande di asilo e di documentazione sulla situazione socio-politico-economica degli Stati di appartenenza dei richiedenti.

I medesimi obiettivi di speditezza ed efficienza delle procedure, si ritrovano altresì nella disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti pronunciati dalla Commissione nazionale e dalle commissioni territoriali in materia di asilo. Le controversie sono regolate secondo le disposizioni del procedimento sommario di cognizione, di cui al capo III-bis del titolo I del libro IV del codice di procedura civile; avverso l'ordinanza

del tribunale competente ovvero del tribunale per i minorenni, nel caso di minori non accompagnati, può essere proposto ricorso per Cassazione che si pronuncia in camera di consiglio.

3. Il titolo III del presente progetto è volto a dare applicazione, adeguando in modo puntuale l'ordinamento italiano, a quanto previsto dalla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati (firmata a Ginevra il 28 luglio del 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95), che disciplina la protezione internazionale, prevedendo il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria. Inoltre, anche al fine di evitare l'apertura di nuove ed ulteriori procedure di infrazione per un tardivo o errato recepimento delle direttive dell'Unione europea, il disegno di legge in esame intende armonizzarsi in modo complessivo ed esauriente con le direttive 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, nonché 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

Il titolo reca rispettivamente le condizioni di riconoscimento di protezione internazionale, le cause di esclusione, cessazione e revoca dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché le procedure di riconoscimento di protezione internazionale, distinguendo la procedura di primo grado e quella di secondo grado, che prevede l'impugnazione di un eventuale diniego davanti al giudice ordinario. Il progetto assorbe e modifica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato).

Fra le novità più rilevanti, si richiamano: a) il riconoscimento per il richiedente, durante l'intera procedura, della garanzia di es-

sere ascoltato da personale qualificato del suo stesso sesso; b) la disciplina organica delle commissioni territoriali, attraverso anche la previsione di una commissione territoriale straordinaria; c) la dettagliata procedura di impugnazione dell'eventuale diniego di protezione internazionale, al fine di garantire al richiedente la maggiore e più compiuta tutela possibile. Inoltre, è introdotta una ampia definizione di rifugiato, che estende i motivi di persecuzione anche all'appartenenza ad un gruppo etnico, ad un genere o all'orientamento sessuale.

Vengono altresì definite le autorità competenti in materia di protezione: la Polizia - uffici di frontiera e uffici sul territorio (Questure) - per quanto riguarda l'accesso alla procedura; le commissioni territoriali, per il riconoscimento della protezione internazionale, il colloquio personale del richiedente e la decisione relativa al riconoscimento dello *status*; la Commissione nazionale, competente a decidere della revoca e cessazione della protezione; infine la Commissione territoriale straordinaria, istituita in caso di eccezionale afflusso. In particolare, la disposizione relativa alla commissione territoriale per il riconoscimento di protezione internazionale provvede ad individuare direttamente le sedi delle commissioni nelle città di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Bari, Torino ed Ancona, in ragione della posizione geografica di tali centri, rivelatasi strategica, non ultimo a seguito alla cosiddetta «Emergenza Nord Africa» del 2011, che ha comportato un afflusso eccezionale di migranti. Le commissioni sono composte nel principio del rispetto della parità di genere da sette membri: un rappresentante della prefettura - UTG del capoluogo; un rappresentante dell'ACNUR in Italia; personalità scelte per competenza in materia, compresi i rappresentanti delle principali organizzazioni che si occupano di protezione internazionale; un interprete, che sia in grado di comunicare con il richiedente in una lingua

a lui comprensibile; un medico generico e uno psicologo, entrambi dello stesso sesso del richiedente; le stesse sono integrate da un medico specialista dello stesso sesso del richiedente.

Ulteriore novità significativa, introdotta nel presente disegno di legge, è rappresentata dalla possibilità che le stesse commissioni territoriali siano autorizzate a ricevere la domanda di protezione e la relativa documentazione dalle ambasciate e dai consolati italiani presenti sul territorio dello Stato di origine o di dimora abituale del richiedente, introducendo così la facoltà di presentare domanda di protezione internazionale dall'estero.

Si prevede altresì l'istituzione di una commissione territoriale straordinaria, costituita appositamente in caso di eccezionale afflusso di richiedenti protezione internazionale, nel luogo in cui esso si verifica, e composta da commissari differenti da quelli che compongono la commissione territoriale. La previsione della suddetta commissione intende rispondere alla evidente necessità di disciplinare un fenomeno in crescita, che non può essere più gestito in modo emergenziale: essa è di supporto all'attività svolta dalla commissione territoriale competente proprio nelle fasi iniziali ovvero di ricezione ed esame delle domande, svolgendo un esame preliminare delle stesse al fine di accelerare le procedure, in modo che i richiedenti protezione siano ospitati in strutture di accoglienza, purtroppo spesso in condizioni disumane, solo il tempo strettamente necessario.

La Commissione nazionale per la protezione internazionale è competente in materia di revoca, cessazione degli *status* di protezione internazionale, ha compiti di indirizzo e di coordinamento delle commissioni territoriali, di costituzione di tenuta ed aggiornamento di una banca-dati informatica contenente le informazioni sulle domande di protezione internazionale presentate e le situazioni politico-economiche degli Stati di ori-

gine dei richiedenti, infine di trasmissione alle commissioni territoriali e all'autorità giurisdizionale le informazioni e la documentazione ricevute dalle organizzazioni internazionali. Inoltre, essa è competente a decidere in secondo grado sulle domande rigettate o dichiarate inammissibili dagli organismi territoriali.

Alle commissioni, territoriali e nazionale, partecipa l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), con compiti di consulenza e supporto alle strutture ministeriali e alle stesse commissioni territoriali al fine di favorire e velocizzare le procedure per l'accoglimento dei richiedenti, previa e motivata richiesta del Ministero dell'interno. I rappresentanti dell'ACNUR hanno inoltre libero accesso alle strutture di accoglienza presenti sul territorio nazionale per verificare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

La sezione II del capo III del titolo III enuncia un ampio catalogo di diritti e garanzie di cui i richiedenti sono titolari. Tra queste ultime, risulta innovativa rispetto alla normativa vigente la disposizione che considera il richiedente tale a partire dal momento in cui il soggetto manifesti, in qualsiasi forma, la volontà di chiedere protezione, anticipando, dunque, a tale fase il godimento delle garanzie previste. Ulteriori innovazioni rispetto al testo di legge vigente sono state apportate recependo alcuni principi contenuti nella nuova direttiva 2013/32/UE (cosiddette procedure): così, anzitutto, tra le informazioni che devono essere fornite al richiedente, si prevedono anche le conseguenze del ritiro della domanda e del mancato adempimento agli obblighi su di esso incombenti o della mancata cooperazione con le autorità; è altresì precisato che tutte le informazioni devono essere fornite al richiedente in una lingua a lui comprensibile - eliminando la scelta «obbligata» tra le quattro lingue indicate nel testo vigente - onde consentirgli un effettivo esercizio dei diritti a lui riconosciuti e la possibilità di

conformarsi agli obblighi discendenti dalla sua posizione.

Al fine di un esame attento e puntuale della domanda da parte della commissione territoriale, risulta di fondamentale importanza la presenza di un interprete che coadiuvi il richiedente nell'esposizione dei fatti e delle circostanze che lo hanno portato a fuggire dal proprio Stato di origine, elemento fondante per l'accoglimento della domanda, dato che risulta frequente l'ipotesi che i soggetti richiedenti protezione siano privi di documenti di riconoscimento o smarriscano gli stessi anche a causa delle condizioni precarie in cui sono costretti a viaggiare.

Di rilievo, poi, appare la disciplina della garanzia per i minori non accompagnati: allo scopo di tutelare il superiore interesse del minore e in accordo con la disciplina civilistica, si è prevista la figura del tutore, chiamato ad assistere il minore durante la procedura. Il minore straniero non accompagnato ha altresì diritto a ricevere informazioni sulla protezione internazionale in lingua a lui comprensibile, con l'ulteriore ausilio di un opuscolo informativo sulla protezione internazionale e sui diritti ad essa connessi, predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'interno.

Si prevede inoltre, al fine di accertare eventuali segni che potrebbero indicare persecuzioni fisiche o psichiche o danni gravi subiti, la possibilità per la commissione territoriale di sottoporre il richiedente ad una visita medica, previo suo consenso informato, in modo da accertare, a tutela del soggetto nonché a supporto della domanda, il reale stato di necessità di ottenere il riconoscimento di rifugiato; è fatto salvo ovviamente il diritto per il soggetto di non sottoporsi alla visita medica, senza che ciò comprometta la valutazione attenta ed obiettiva della domanda.

La commissione territoriale è competente ad esaminare le domande di protezione in-

ternazionale presentate alla commissione territoriale straordinaria, se quest'ultima non si è espressa entro il termine di venti giorni dalla data della presentazione della domanda. In tale circostanza, la commissione territoriale deve esprimersi entro i quindici giorni lavorativi successivi; qualora la commissione territoriale, per sopravvenute esigenze di acquisire nuovi elementi, non riesca ad adottare la decisione entro i termini previsti, informa il richiedente e la questura competente dei motivi del ritardo e dei tempi della decisione, che, in ogni caso non devono superare i trenta giorni lavorativi successivi. Inoltre, è stato introdotto il caso di sospensione del procedimento, previa segnalazione alle autorità competenti, qualora nel corso del procedimento emergano elementi sufficienti a far supporre che il richiedente possa essere vittima del traffico di essere umani, nonché di tortura, sfruttamento, abusi o violenze psicologiche, fisiche o sessuali ovvero il richiedente sia persona con vulnerabilità gravi.

È altresì previsto l'esame prioritario nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto vulnerabile (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, e così via), ospitato in una struttura di accoglienza, o minore non accompagnato e privo di assistenza legale. La commissione territoriale, in questi casi, è chiamata ad adottare una decisione entro quindici giorni, che trasmette al questore competente in base al luogo in cui è stata presentata, nonché alla Commissione nazionale.

Per quanto concerne la fase giurisdizionale, al richiedente che intenda impugnare il provvedimento a lui sfavorevole è garantito il gratuito patrocinio, in presenza delle condizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione nazionale è impugnabile dinanzi al giudice ordinario; la medesima garanzia è tuttavia previ-

sta anche nel caso in cui il ricorrente non abbia tempestivamente impugnato il provvedimento innanzi la Commissione nazionale, nel previsto termine di dieci giorni dalla decisione di primo grado della commissione territoriale.

4. Nel titolo IV sono disciplinate le «altre misure di protezione temporanea e umanitaria», sia collettive che individuali, mediante un riordino ed una razionalizzazione che pone rimedio alla precedente mancanza di organicità della normativa già esistente. Si chiarisce, innanzitutto, che le misure disciplinate in questo titolo hanno natura residuale rispetto a quelle previste nei precedenti titoli del disegno di legge.

Le «misure collettive» si sostanziano in misure di protezione temporanea adottate, principalmente per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati che hanno forzatamente abbandonato il proprio Paese di origine per motivi di carattere eccezionale. In particolare, la protezione riguarda le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica, quelle esposte a rischio di grave violazione dei diritti umani o vittime di tali violazioni. Una volta accertato l'afflusso massiccio degli sfollati, con decisione del Consiglio dell'Unione europea, le misure di protezione temporanea sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.

Il presente disegno di legge completa la disciplina previgente estendendo, per la prima volta, la tutela temporanea anche alla delicata categoria costituita dai cosiddetti «sfollati ambientali», coloro, cioè, che abbandonano il loro Paese in seguito al verificarsi di grandi sconvolgimenti ambientali, sia naturali, sia causati dall'attività umana. In questo caso, al fine di fronteggiare l'urgente situazione contingente, il decreto che dispone la protezione temporanea può essere adottato anche in assenza della decisione del Consiglio dell'Unione europea. Si prevede,

inoltre, che nel caso di disastri ambientali a rischio di contaminazione, la polizia di frontiera e i centri di prima accoglienza adottino le precauzioni immediate per ridurre i rischi di danni alla salute e ai terzi, anche servendosi delle strutture del Servizio sanitario nazionale, dandone tempestivo avviso alle autorità competenti. Inoltre, è espressamente previsto il divieto di disporre l'allontanamento o il rimpatrio qualora dal medesimo discenda un rischio grave, concreto e attuale per la vita umana,

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri disciplina nel dettaglio tutti gli aspetti relativi alle misure di protezione e, in particolar modo, la data di decorrenza della misura di protezione temporanea, le categorie di sfollati ammessi, le procedure per l'eventuale rilascio di visti per l'ingresso nel territorio nazionale o del permesso di soggiorno, e, d'intesa con la Conferenza unificata, le misure assistenziali, le cure mediche e l'accesso al sistema educativo o di formazione professionale. Nel definire il contenuto del decreto si è inteso, da un lato, assicurare una puntuale individuazione dei soggetti ammessi alle misure di protezione, tranne la necessità di indicare «lo Stato, gli Stati o le comunità politiche di provenienza degli sfollati», dall'altro, si è inteso fornire delle garanzie minime concernenti l'accoglienza, nonché, entro alcuni limiti, il ricongiungimento familiare.

Il disegno pone particolare attenzione alle esigenze delle categorie maggiormente vulnerabili quali i minori (ai quali è concesso il diritto di accedere al sistema di istruzione al pari dei cittadini), le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di forme di violenza fisica, sessuale e psicologica. In favore di tali soggetti è previsto l'accesso a specifici programmi di assistenza sanitaria.

Quanto alla fase giurisdizionale, si prevede che i provvedimenti relativi alla protezione temporanea siano impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, ad eccezione dei ricorsi aventi ad oggetto il provvedimento

di diniego del ricongiungimento familiare, per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico in materia di immigrazione.

Nell'ambito delle «misure individuali», è disciplinato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, concesso dal questore al sussistere di seri motivi di carattere umanitario ovvero in presenza di obblighi costituzionali o internazionali per lo Stato italiano. Nella tipizzazione delle fattispecie che legittimano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il presente disegno di legge realizza una notevole semplificazione: a seguito di un processo di stratificazione normativa, la materia risultava infatti frammentata in più disposizioni del testo unico dell'immigrazione; di qui, l'esigenza di razionalizzare l'assetto normativo esistente, da un lato, chiarendo i presupposti per il rilascio del permesso, dall'altro, delineando un regime giuridico omogeneo tra le varie fattispecie, ma pur sempre strettamente funzionale alle finalità perseguite. In questa prospettiva, sono ampliati i casi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che è rilasciato a tutte le vittime di torture e tratta di esseri umani, nonché in presenza di situazioni di violenza, abusi, persecuzioni o grave sfruttamento, emerse anche nel corso di azioni di polizia, indagini o interventi di carattere assistenziale, qualora, per effetto del contributo fornito al contrasto dell'organizzazione criminale o del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti della stessa, la vittima sia esposta ad un pericolo concreto, grave e attuale per la propria incolumità. Il permesso di soggiorno in esame può essere rilasciato anche all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena allo straniero che, condannato per reati commessi durante la minore età, abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale; inoltre, il rilascio del permesso è previsto in favore del lavoratore che denunci situazioni di grave sfruttamento da parte del datore di lavoro e cooperi nel

procedimento penale a carico di quest'ultimo, infine, in alcuni casi, il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato alla partecipazione dello straniero ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Un elemento di novità consiste nella predeterminazione della durata minima del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che è fissata in modo uniforme per tutte le ipotesi disciplinate nel termine di sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior tempo occorrente per motivi di giustizia, previa verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio. Tale termine minimo, ritenuto adeguato a fronteggiare le esigenze di carattere umanitario sottese all'istituto, contempera l'esigenza di limitare la discrezionalità del questore, a garanzia del destinatario della misura, con quella di appesantire eccessivamente gli apparati amministrativi.

Il disegno interviene anche, in funzione garantistica, sullo *status* del beneficiario della misura di protezione individuale; il titolare del permesso, infatti, può accedere al sistema sanitario nazionale, al sistema di istruzione e formazione professionale, ai servizi assistenziali può iscriversi nelle liste di collocamento.

Infine, è regolamentata in maniera organica la revoca del permesso, che viene disposta: *a)* qualora siano venute meno le condizioni per il rilascio, ovvero nel caso in cui lo straniero tenga una condotta incompatibile con il permesso; *b)* in caso di mancata partecipazione al programma di assistenza e integrazione sociale obbligatori; *c)* qualora emergano elementi seri e precisi da cui risulti incontrovertibilmente la pericolosità sociale del beneficiario. Anche in queste ipotesi, tuttavia, si chiarisce che la revoca non possa essere disposta qualora ciò comporti l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condi-



zioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Con riferimento alla competenza giurisdizionale per i provvedimenti di diniego e revoca del rinnovo, si chiarisce infine che la medesima spetta al giudice ordinario, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa.

5. Il titolo V conferisce organicità alle misure in tema di prima accoglienza, alloggio, lavoro, istruzione, salute e supporto e inserimento dei soggetti svantaggiati, in parte innovando la legislazione vigente, tenendo conto e recependo anche quanto stabilito da alcune direttive dell'Unione europea, tra le quali, in particolare, la direttiva 2013/32/UE e la direttiva 2013/33/UE. In particolare, in materia di accoglienza e alloggi, è prevista la possibilità di provvedere a destinare, a seguito di specifiche convenzioni stipulate tra gli enti locali e i privati cittadini, le unità abitative non locate da oltre dodici mesi. Per favorire, poi, il progressivo inserimento dei soggetti richiedenti nella società, nel rispetto costante delle legittime aspirazioni a custodire anche le tradizioni culturali di origine, sono previste misure volte a: *a)* promuovere l'inserimento occupazionale attraverso la creazione di apposite sezioni presso i centri per l'impiego esistenti, al fine di sviluppare e dare esecuzione a pro-

getti in materia di lavoro, anche in collaborazione con associazioni riconosciute e organizzazioni non governative; *b)* garantire l'accesso all'istruzione per i minori e la formazione professionale e l'aggiornamento per i maggiorenni, secondo le disposizioni vigenti in materia, ma anche attraverso convenzioni con le strutture scolastiche esistenti sul territorio, nonché con associazioni riconosciute e organizzazioni non governative, al fine di favorire attività di supporto e orientamento; *c)* tutelare la salute dei soggetti interessati alle misure di accoglienza, istituendo all'uopo strutture *ad hoc* volte a fornire sostegno, anche di natura psicologica, quali la profilassi e prevenzione generale prevista per i cittadini italiani. Disposizioni in materia, di carattere innovativo, riguardano anche i soggetti svantaggiati, attraverso l'istituzione, all'interno delle ASL, di figure professionali in materia di accoglienza e assistenza dei soggetti vulnerabili.

6. Chiude il disegno di legge il titolo VI, che individua: *a)* le norme abrogate con l'entrata in vigore della legge; *b)* i tempi di entrata in vigore di alcune disposizioni della legge, subordinandole, in alcuni casi, all'emanazione dei regolamenti di attuazione; *c)* l'individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per far fronte agli incrementi di spesa che derivano dall'attuazione della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

##### Art. 1.

###### *(Oggetto)*

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e degli obblighi internazionali, disciplina il riconoscimento a favore dello straniero o dell'apolide:

*a)* del diritto d'asilo, di cui agli articoli 10, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione;

*b)* dello *status* di rifugiato e di beneficiario della protezione sussidiaria;

*c)* delle altre misure umanitarie, ivi compresa la protezione collettiva temporanea.

##### Art. 2.

###### *(Principi e finalità)*

1. La presente legge è diretta ad attuare i principi di solidarietà sociale, di eguaglianza, di tutela della dignità umana e di integrazione sociale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

## Art. 3.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «ACNUR»: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (*United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR*) istituito con risoluzione del 14 dicembre 1950 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra;

b) «afflusso massiccio»: l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da uno Stato o da un'area geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione;

c) «misure di protezione umanitaria»: le misure di protezione finalizzate a tutelare la dignità umana dello straniero e dell'apolide, di carattere individuale o collettivo, che presuppongono condizioni e requisiti diversi da quelli disciplinati dai titoli II e III;

d) «apolide»: il soggetto privo di cittadinanza;

e) «atti di persecuzione»: atti di violenza o discriminazione per motivi di genere, orientamento sessuale, nazionalità, razza, origine etnica, appartenenza a un determinato gruppo sociale, religione od opinioni politiche. Sono atti di persecuzione, ai sensi della Convenzione di Ginevra, come definita dalla lettera h), gli atti che:

1) sono, per loro natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 dicembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848;

2) costituiscono la somma di diverse misure, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui al numero 1);

f) «centro di accoglienza»: la struttura destinata all'alloggio collettivo dei richiedenti protezione;

g) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio e vitto, forniti in natura o in forma di sussidi economici;

h) «convenzione di Ginevra»: la convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, e integrata dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo ai sensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95;

i) «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»: la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848;

l) «danno grave»: la condanna o l'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

m) «diritto di asilo»: il diritto dello straniero o dell'apolide, al quale sono impediti nello Stato di origine l'esercizio effettivo o il godimento di una o più libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, di ottenere le tutele previste dal titolo II della presente legge;

n) «EASO»: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010;

o) «familiari»: nucleo di soggetti appartenenti alla famiglia, già costituita nello Stato di origine del richiedente asilo, protezione internazionale o altra forma di protezione prevista dalla presente legge, comprendente il coniuge del richiedente; i figli minori legittimi, naturali o adottivi, purché non coniugati, del richiedente o del coniuge del richiedente; il padre, la madre o un altro adulto responsabile, per legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria competente dello Stato in cui si trova l'adulto o dello Stato di appartenenza dello straniero o dell'apolide, se il richiedente è un minore non coniugato o persona vulnerabile;

p) «gruppo sociale»: ai fini della valutazione dei motivi alla base delle concessioni degli *status* e delle misure, esso rappresenta l'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza collettiva da non potersi considerare rinunciabile o un'identità distinta nello Stato di provenienza, tale da essere percepita come diversa dalla società circostante;

q) «minore»: lo straniero o l'apolide di età inferiore ad anni diciotto;

r) «minore non accompagnato»: il minore giunto nel territorio dello Stato o in quello di uno Stato membro dell'Unione europea senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile secondo le disposizioni vigenti o abbandonato dopo essere entrato nel territorio dello Stato o in quello di uno Stato membro;

s) «nazionalità»: ai fini della valutazione dei motivi alla base del riconoscimento degli *status* e delle misure, l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, e da comuni origini geografiche;

t) «non respingimento»: il divieto di espellere collettivamente stranieri o apolidi, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché il divieto di espellere o respingere un rifugiato verso luoghi dove la sua vita e la sua libertà possano essere minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

u) «opinione politica»: la professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali soggetti persecutori e alle loro politiche o metodi;

v) «parenti»: soggetti uniti da un vincolo di sangue con il richiedente, quali la zia, lo zio, il nonno e la nonna;

z) «persona vulnerabile»: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, come le mutilazioni genitali;

aa) «protezione internazionale»: il complesso delle misure di protezione, di cui al titolo III, applicabili allo straniero o all'apolide ai quali sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o il diritto alla protezione sussidiaria;

bb) «protezione sussidiaria»: le misure di protezione, previste dal titolo III, riconosciute allo straniero o all'apolide che non possiede i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di temere, se tornasse nello Stato di origine, un rischio effettivo di un danno grave e che non possono o, a causa di tale rischio, non intendono avvalersi della protezione di tale Stato;

cc) «protezione temporanea»: la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate;

*dd)* «rifugiato»: lo straniero che, per il fondato timore di subire atti di persecuzione per motivi di razza, etnia, religione, nazionalità, genere, orientamento sessuale, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dallo Stato di cui ha la cittadinanza e non può, o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, ovvero l'apolide che, per lo stesso timore, si trova fuori dallo Stato nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Stato;

*ee)* «sfollati»: i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o apolide che hanno forzatamente abbandonato il loro Stato di origine o che sono stati evacuati, il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile a causa delle condizioni presenti nello stesso Stato, anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1, sezione A), della Convenzione di Ginevra, ivi comprese le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni, nonché quelle fuggite in seguito al verificarsi di grandi sconvolgimenti ambientali, naturali o indotti dall'uomo;

*ff)* «straniero»: il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

*gg)* «Stato di origine»: lo Stato o gli Stati di cui il soggetto è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale;

*hh)* «titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso o autorizzazione rilasciati dalle autorità competenti, che permetta a uno straniero o a un apolide richiedenti o beneficiari di uno degli *status* previsti dalla presente legge di soggiornare sul territorio nazionale;

*ii)* «trattenimento»: il confinamento del richiedente asilo, protezione internazionale, o altra forma di protezione prevista dalla

presente legge in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione per il periodo di tempo previsto dalla presente legge.

## TITOLO II DIRITTO DI ASILO

### CAPO I CONDIZIONI E TITOLARITÀ

#### Art. 4.

*(Condizioni per il riconoscimento  
del diritto di asilo)*

1. In attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto delle convenzioni e degli accordi internazionali di cui l'Italia è parte, è riconosciuto il diritto d'asilo sul territorio della Repubblica ai soggetti che, avendone la titolarità, abbiano manifestato in qualsiasi forma la propria volontà di chiedere protezione a causa dell'impedimento, nello Stato di origine, dell'effettivo esercizio o godimento di uno o più diritti di libertà democratica garantiti dalla Costituzione.

2. Ai fini della presente legge, per impedimento dell'effettivo esercizio o godimento di una o più libertà democratiche, determinato nello Stato di origine dello straniero o dell'apolide, si intende una condizione oggettiva, non temporanea o eccezionale, di limitazione di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione. Tale condizione si intende sussistente anche quando tali libertà democratiche siano solo formalmente riconosciute dallo Stato di appartenenza.



3. L'impedimento dell'effettivo esercizio o godimento di uno o più diritti di libertà democratiche può essere posto in essere:

a) dallo Stato di origine dello straniero o dell'apolide nel quale ha dimora abituale;

b) da partiti politici, forze militari o paramilitari, o da organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato di origine dello straniero o dell'apolide o una parte del territorio di questi Stati;

c) da soggetti non statali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b) non possono o non vogliono contrastare o fornire protezione contro l'impedimento dell'effettivo esercizio o godimento dei diritti di libertà democratiche.

4. L'impedimento di cui ai commi 2 e 3 è inteso quale causa determinante dell'allontanamento dello straniero o dell'apolide dallo Stato di origine.

5. Il riconoscimento del diritto d'asilo è subordinato all'espletamento delle procedure da parte delle autorità competenti, in conformità ai criteri e alle modalità disciplinati dalla presente legge.

6. Il diritto di asilo non si applica nelle sedi diplomatiche, consolari, a bordo di navi da guerra o adibite all'esercizio di pubblici poteri, e in tutte le sedi regolate da specifiche norme di diritto internazionale.

#### Art. 5.

##### *(Riconoscimento del diritto di asilo)*

1. Il diritto di asilo è riconosciuto:

a) ai soggetti appartenenti alla famiglia dello straniero o dell'apolide, purché essa sia già costituita nello Stato di origine o nello Stato nel quale l'apolide ha dimora abituale, che si trovano sul territorio della Repubblica;

b) ai minori non accompagnati;

c) a uno dei parenti dello straniero o dell'apolide minori non accompagnati, che si trovano sul territorio della Repubblica.

#### Art. 6.

*(Cessazione, esclusione e revoca)*

1. La cessazione del diritto d'asilo è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento di cui all'articolo 4, sono venute meno o sono mutate in misura tale da rendere la protezione non più necessaria.

2. Il diritto d'asilo è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, per la salute e l'ordine pubblico.

3. Il diritto d'asilo è escluso altresì quando vi siano motivi per ritenere che il richiedente:

a) ha commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;

b) ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dai relativi strumenti internazionali;

c) è colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

d) è responsabile di atti diretti a sovvertire l'ordine costituzionale dello Stato di origine, quando in tale Stato siano garantiti l'effettivo esercizio o il godimento delle libertà democratiche;

e) ha istigato o altrimenti concorso alla commissione di crimini, reati o atti di cui alle lettere a), b), c) e d).

4. La revoca del diritto d'asilo è adottata se, successivamente al riconoscimento, è accertato che sussistono le cause di esclusione di cui ai commi 2 e 3.

Art. 7.

*(Permesso di soggiorno  
e diritti dei soggetti beneficiari)*

1. Ai soggetti beneficiari del diritto d'asilo è rilasciato un permesso di soggiorno con validità triennale, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione accordata

2. I beneficiari del diritto d'asilo circolano liberamente all'interno del territorio nazionale e sono destinatari delle misure in materia di accoglienza, lavoro, istruzione e assistenza sanitaria, secondo quanto disposto dal titolo V.

Art. 8.

*(Mantenimento dell'unità familiare  
e permesso di viaggio)*

1. A tutela dell'unità del nucleo familiare, il coniuge e i figli minori del beneficiario del diritto d'asilo, ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, hanno i medesimi diritti riconosciuti al beneficiario medesimo, nonché le libertà connesse al permesso di soggiorno.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai soggetti di cui al comma 1 ha la stessa validità di quello rilasciato al beneficiario.

3. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, previa motivata richiesta, la questura competente rilascia ai beneficiari del diritto d'asilo, e ai familiari cui è accordata la medesima protezione ai sensi del comma 1, un documento di viaggio di validità annuale, rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

4. Laddove sussistano comprovati motivi attinenti alla sicurezza nazionale, all'ordine pubblico o alla salute pubblica, tali da impedire il rilascio del documento di viaggio, la questura rigetta la richiesta. Per gli stessi motivi, nel caso in cui il rilascio sia già avvenuto, la questura competente provvede all'immediato ritiro del documento di viaggio.

## CAPO II

### PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ASILO

#### *Sezione I*

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 9.

*(Autorità competente a ricevere  
e ad esaminare la domanda.  
Criteri di inammissibilità)*

1. La polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda di asilo e la documentazione di cui all'articolo 18. Con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 98, sono individuati le modalità e i criteri relativi alla ricezione della stessa.

2. L'autorità competente all'istruttoria e all'esame della domanda di asilo è la commissione territoriale per il diritto d'asilo.

3. L'Ufficio III - Asilo, protezioni speciali e sussidiarie, Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è l'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di diritto di asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

4. La commissione territoriale per il diritto d'asilo dichiara inammissibile la domanda di asilo e non procede all'esame della stessa quando il richiedente:

a) dichiara o certifica di aver ottenuto protezione internazionale in un altro Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e può realmente avvalersi di tale protezione;

b) ha presentato una nuova domanda di asilo dopo che la precedente domanda è stata respinta da parte della commissione territoriale per il diritto d'asilo senza addurre nuovi e significativi elementi in merito alla sua condizione personale o alle condizioni dello Stato di origine.

5. Nei casi soggetti alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, la commissione territoriale per il diritto d'asilo sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di un altro Stato, ai sensi del comma 3, la commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento.

6. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda di asilo prima dell'audizione presso la commissione territoriale di cui al comma 1, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla stessa commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

#### Art. 10.

##### *(Commissione territoriale per il diritto d'asilo)*

1. La commissione territoriale per il diritto d'asilo, oltre che all'istruttoria e all'esame delle domande, ai sensi dell'articolo 18, è competente a decidere, in primo grado, sul riconoscimento del diritto di asilo.

2. Le commissioni territoriali per il diritto d'asilo sono fissate nel numero massimo di dieci. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con decreto

del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna commissione territoriale per il diritto d'asilo, possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle commissioni territoriali.

4. Le commissioni territoriali per il diritto d'asilo sono nominate entro trenta giorni dall'individuazione delle loro sedi con il decreto di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno e sono composte, nel rispetto del principio di parità di genere e tenuto conto della competenza nella particolare materia, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da un rappresentante dell'ACNUR e da un professore universitario in materie giuridiche. In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le commissioni territoriali per il diritto d'asilo possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri quale componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione

a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione degli Stati di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Le commissioni territoriali sono altresì integrate da uno psicologo e da assistenti sociali, quando procedono alla valutazione di domande presentate da un minore non accompagnato o da persona vulnerabile. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della commissione territoriale, è corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, per un onere complessivo non superiore a 200 euro giornalieri per ciascun membro.

5. Le commissioni territoriali per il diritto d'asilo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. La competenza delle commissioni territoriali per il diritto d'asilo è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro di accoglienza.

7. Le attività di supporto delle commissioni territoriali per il diritto d'asilo sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

#### Art. 11.

##### *(Commissione nazionale per il diritto di asilo)*

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione del diritto di asilo, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle

commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle domande di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica degli Stati di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta.

2. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere e tenuto conto della competenza nella particolare materia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri



dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione.

4. La Commissione nazionale per il diritto d'asilo cura la formazione e il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle commissioni territoriali per il diritto d'asilo, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché l'audizione di cui all'articolo 16 si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale dello Stato di origine del richiedente, compresa la sua origine culturale o la sua condizione di persona vulnerabile. La Commissione cura, altresì, la formazione degli interpreti di cui essa e le commissioni territoriali si avvalgono per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio, nonché la formazione del personale di supporto delle stesse commissioni territoriali.

## *Sezione II*

### PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

#### Art. 12.

*(Criteri applicabili all'esame  
e alle decisioni sulle domande)*

1. Le domande di asilo non possono essere respinte né escluse dall'esame per il fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. La decisione su ogni domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo e imparziale e sulla base di un adeguato esame della stessa, effettuato ai sensi della presente legge.

3. Ogni domanda è esaminata in base a informazioni puntuali e aggiornate sulla situazione generale esistente nello Stato di origine dei richiedenti e, ove occorra, degli Stati in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo sulla base dei dati forniti dall'AC-NUR, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o, comunque, acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle commissioni territoriali per il diritto d'asilo e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni di diniego.

4. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti nel territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.

5. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 18, comma 5.

6. Le decisioni sono comunicate per iscritto e, quando respingono la domanda, devono essere corredate di motivazioni di fatto e di diritto e devono recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

### Art. 13.

#### *(Casi di accoglienza e trattenimento)*

1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata.

2. Il richiedente asilo è ospitato in un centro di accoglienza quando non è in possesso dei mezzi necessari a provvedere a sé e, in ogni caso, quando:

a) è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio

o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

b) ha presentato la domanda di asilo dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

c) ha presentato la domanda di asilo dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

3. Nei casi di cui al comma 2, il richiedente asilo è ospitato nel centro di accoglienza per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda da parte della commissione territoriale per il diritto d'asilo. Il centro di accoglienza rappresenta il luogo di dimora abituale per il richiedente.

4. Il richiedente asilo può chiedere alla questura di competenza, determinata in base all'ubicazione del centro di accoglienza, un permesso temporaneo di allontanamento dal centro stesso per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della stessa domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato al richiedente.

5. Il richiedente è trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione, individuati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;

b) è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;

c) è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

6. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità stabilite dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Quando è già in corso il trattenimento, il questore, valutate le circostanze e sentita la commissione territoriale per il diritto d'asilo competente circa lo stato della domanda, può chiedere al tribunale competente, in composizione monocratica, la proroga del periodo di trattenimento per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'istruttoria e dell'eventuale impugnazione.

7. È garantito l'accesso ai centri di identificazione ed espulsione ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati e agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

8. Il trattenimento è escluso per le persone vulnerabili richiedenti asilo.

#### Art. 14.

##### *(Garanzie per i minori non accompagnati)*

1. Il minore non accompagnato richiedente asilo non può essere espulso dal territorio nazionale, se non per fondati e gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, con provvedimento adottato dal Ministro dell'interno, il quale ne dà preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può, tuttavia, procedere a un rimpatrio assistito finalizzato a garantire l'unità familiare.

2. In ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, la Direzione generale dell'immigrazione di cui al

comma 1, adotta le opportune disposizioni per l'identificazione di familiari o parenti già presenti nel territorio italiano o di altri Paesi dell'Unione europea al fine di favorire il ricongiungimento.

3. Lo Stato italiano riconosce ai minori non accompagnati il diritto di ottenere un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento in cui al del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

#### Art. 15.

##### *(Obblighi del richiedente)*

1. Il richiedente asilo è tenuto a rispettare la Costituzione e le leggi italiane.

2. Il richiedente coopera con le autorità preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni di cui dispone, utili ad agevolare l'esame della domanda.

3. Il richiedente informa l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.

4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.

#### Art. 16.

##### *(Colloquio personale)*

1. La commissione territoriale per il diritto d'asilo dispone l'audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla

questura competente e, su richiesta motivata del richiedente, può decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti. L'audizione deve essere svolta in una lingua comprensibile al richiedente.

2. La commissione territoriale per il diritto d'asilo può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di asilo in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 19, e in tutti i casi in cui risulta certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del richiedente certificate ai sensi del comma 2, non lo rendono possibile, ovvero qualora l'interessato richiede e ottiene il rinvio per gravi motivi.

4. Se il richiedente, benché regolarmente convocato, non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, la commissione territoriale per il diritto d'asilo decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Qualora la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente non ospitato nei centri di accoglienza o di trattamento di cui all'articolo 13, e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della domanda, la commissione territoriale o la Commissione nazionale per il diritto d'asilo dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

6. Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, in ambienti idonei, senza la presenza dei familiari, a meno che la commissione territoriale o la Commissione nazionale per il diritto d'asilo non lo ritenga opportuno.

7. Il colloquio del minore deve avvenire alla presenza del genitore che esercita la potestà. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore nominato dalle competenti autorità giudiziarie.

8. Nel caso il richiedente sia persona vulnerabile, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

9. Se il richiedente è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 24, questi è ammesso ad assistere al colloquio.

#### Art. 17.

*(Applicazione delle norme in materia  
di procedimento amministrativo  
e di accesso agli atti)*

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di asilo si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, III, articoli 7, 8 e 10, IV-bis e V, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Il procedimento per l'esame delle domande di asilo deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Qualora le circostanze dell'istruttoria richiedano un termine più ampio di quello di cui al comma 2, la commissione territoriale per il diritto d'asilo comunica per iscritto al richiedente i motivi del prolungamento e il nuovo termine, che in ogni caso non può essere superiore, complessivamente, a centoventi giorni.

*Sezione III*

## PROCEDURE DI PRIMO GRADO

## Art. 18.

*(Istruttoria della domanda di riconoscimento del diritto di asilo)*

1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'immediato invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 19. L'audizione deve essere svolta in una lingua comprensibile al richiedente. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente, al quale è rilasciata copia unitamente alla copia della documentazione allegata.

3. La documentazione concernente la domanda di asilo è trasmessa alla commissione territoriale per il diritto d'asilo competente entro i cinque giorni successivi alla presentazione. Nei casi soggetti alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, la questura trasmette la domanda all'Unità Dublino, di cui all'articolo 9, comma 3, ai fini della determinazione dello Stato membro competente all'esame della stessa.

4. Il questore, qualora ricorrano le ipotesi di accoglienza o trattenimento di cui all'articolo 13, dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente presente nella struttura



di accoglienza o di trattenimento. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento del diritto di asilo da parte della commissione territoriale.

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile. Il giudice tutelare, nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore, provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e dell'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore, il quale dovrà essere ospitato in una struttura dedicata ai minori. Solo in via sussidiaria, qualora non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dai servizi sociali del comune dove si trova il minore.

#### Art. 19.

##### *(Esame dei fatti e delle circostanze)*

1. Il richiedente asilo presenta, unitamente alla domanda di asilo o in ogni caso non appena disponibili, tutta la documentazione necessaria e gli elementi utili a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in collaborazione con il richiedente e riguarda tutte le circostanze significative della domanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 comprendono le dichiarazioni e la documentazione in possesso del richiedente in merito all'età, alla condizione sociale, anche quella dei suoi familiari, se rilevante ai fini del riconoscimento, all'identità, alla cittadinanza,

ai Paesi e ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle eventuali domande di asilo già presentate, agli itinerari di viaggio, ai documenti di identità e di viaggio, nonché ai motivi relativi alla sua domanda di asilo.

3. L'esame della domanda è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

*a)* di tutti i fatti pertinenti che riguardano lo Stato di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato di appartenenza e relative modalità di applicazione;

*b)* della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente o dai suoi familiari, nonché della situazione individuale e delle circostanze personali proprie del richiedente e dei suoi familiari, con particolare riferimento alla condizione sociale, al sesso e all'età;

*c)* dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Stato.

4. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

*a)* il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

*b)* tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

*c)* le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone;

*d)* il richiedente ha presentato la domanda di asilo il prima possibile, salvo

che non dimostri di aver avuto fondati e giustificati motivi per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

#### Art. 20.

##### *(Procedure di esame)*

1. L'esame della domanda di asilo è svolto dalle commissioni territoriali per il diritto d'asilo secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui alla presente legge.

2. La commissione territoriale per il diritto d'asilo provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i venticinque giorni successivi al colloquio.

3. Qualora la commissione territoriale per il diritto d'asilo, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente; inoltre, la commissione territoriale informa il richiedente sui tempi previsti per la decisione in merito alla domanda, che non possono comunque superare il termine di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Nel caso in cui nel corso del procedimento emergano elementi sufficienti a far presupporre che il richiedente possa essere vittima del traffico di esseri umani, la commissione territoriale per il diritto d'asilo sospende il procedimento e, informato il richiedente, investe del caso le autorità competenti e le associazioni di tutela interessate.

#### Art. 21.

##### *(Esame prioritario)*

1. La commissione territoriale per il diritto d'asilo esamina in via prioritaria la domanda di asilo quando è presentata da persona vulnerabile o da minore non accompa-

gnato e privo di rappresentanza legale, fatte salve le garanzie di cui all'articolo 14.

2. La commissione territoriale per il diritto d'asilo può esaminare in via prioritaria la domanda quando essa è presentata da un richiedente per il quale sono disposti l'accoglienza o il trattenimento, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente.

#### Art. 22.

##### *(Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi)*

1. Il richiedente può inviare alla commissione territoriale per il diritto d'asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente ritiri la domanda di asilo prima della decisione della commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della procedura per la precedente domanda.

2. La commissione territoriale per il diritto d'asilo può richiedere ulteriori informazioni o documentazione alla commissione nazionale per il diritto d'asilo ovvero, mediante la stessa, richiedere all'ACNUR, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché alle organizzazioni non governative ulteriori elementi conoscitivi e documentali.

#### Art. 23.

##### *(Decisione)*

1. Conclusa l'istruttoria, la commissione territoriale per il diritto d'asilo adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo, nei termini e con le modalità previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda, qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto di asilo stabiliti dalla presente legge, o ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione di cui all'articolo 6.

2. Nei casi in cui non accolga la domanda e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la commissione territoriale per il diritto d'asilo trasmette gli atti al questore competente per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

3. Il rigetto di cui al comma 1, lettera b), e il verificarsi delle ipotesi di ritiro della domanda ovvero di inammissibilità della stessa, comportano per il richiedente di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del termine per impugnazione, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo.

#### Art. 24.

*(Diritto all'assistenza  
e alla rappresentanza legali)*

1. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il richiedente è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del suddetto decreto.

*Sezione IV*

## PROCEDURE DI SECONDO GRADO

## Art. 25.

*(Impugnazione)*

1. È organo competente per l'impugnazione il tribunale del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

2. Sull'impugnazione dei provvedimenti pronunciati nei confronti dei minori non accompagnati è competente il tribunale per i minorenni.

3. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto avverso il provvedimento adottato dalla commissione territoriale per il diritto d'asilo che dichiara la domanda di riconoscimento del diritto di asilo:

- a) inammissibile;
- b) manifestamente infondata.

5. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo ovvero presso la competente commissione territoriale per il diritto d'asilo, e sono comunicati al pubblico ministero.

6. La commissione territoriale per il diritto d'asilo che ha adottato l'atto impugnato invia immediatamente copia della documentazione e di tutti gli atti in suo possesso al ricorrente e al tribunale e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare

in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza, ogni controdeduzione.

7. Il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

8. L'ordinanza che rigetta il ricorso è comunicata alla questura competente, che ne consegna una copia all'interessato, disponendo il ritiro del permesso di soggiorno, e intima allo stesso, ove non sussistano le condizioni descritte nei titoli III e IV della presente legge, di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di frontiera.

9. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 8, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

10. L'ordinanza che riconosce al ricorrente il diritto di asilo è comunicata alle parti e alla questura a cura della cancelleria.

11. Avverso l'ordinanza che decide il giudizio può essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Esso viene notificato alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

12. L'ordinanza che accoglie il ricorso e riconosce il diritto di asilo sostituisce a tutti gli effetti la decisione della commissione che ha adottato l'atto impugnato.

13. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

14. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti sulla domanda di asilo pronunciati dalla Commissione nazionale e dalla commissione territoriale per il diritto d'asilo sono regolate dal capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del

codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

### TITOLO III PROTEZIONE INTERNAZIONALE

#### CAPO I CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

##### Art. 26.

*(Motivi di persecuzione)*

1. Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, gli atti di persecuzione devono essere riconducibili alle situazioni definite dall'articolo 3, comma 1, lettere *e*), *p*), *s*) e *u*).

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un fondato timore di essere perseguitato è irrilevante che lo stesso possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una delle siffatte caratteristiche gli vengano attribuite dai responsabili delle persecuzioni.

##### Art. 27.

*(Responsabili degli atti di persecuzione  
o di danni gravi)*

1. I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

*a*) lo Stato di origine o di dimora abituale;

*b*) i partiti o le organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che



controllano lo Stato o una parte rilevante del suo territorio;

c) soggetti non statuali, compresi i gruppi etnici, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b) possono e non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni e danni gravi.

Art. 28.

*(Soggetti che offrono protezione)*

1. La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:

a) dallo Stato;

b) dai partiti o da organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte rilevante del suo territorio, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione, conformemente a quanto disposto dal comma 2.

2. La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi di un sistema giuridico che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte rilevante del suo territorio e se fornisca protezione come enunciato al comma 2, si deve tener conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e, in particolare, dell'ACNUR.

## CAPO II

CAUSE DI ESCLUSIONE,  
CESSAZIONE E REVOCA DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

## Sezione I

CAUSE DI ESCLUSIONE,  
CESSAZIONE DELLO *STATUS* DI RIFUGIATO

## Art. 29.

*(Cause di esclusione  
dello status di rifugiato)*

1. Uno straniero o un apolide è escluso dallo *status* di rifugiato se:

a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, sezione D), della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'ACNUR. Quando siffatta protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione dello straniero o dell'apolide sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la persona è immediatamente ammessa ai benefici del presente titolo;

b) le autorità competenti dello Stato nel quale ha stabilito la sua dimora abituale gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza dello Stato stesso o diritti e obblighi equivalenti;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

2. Uno straniero non appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea o un apolide è, altresì, escluso dallo *status* di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ri-

tenere che abbia commesso, istigato o altrimenti concorso alla commissione:

*a)* di un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

*b)* al di fuori del territorio italiano, di un reato grave, prima del riconoscimento dello *status* di rifugiato, oppure di atti particolarmente crudeli, anche se compiuti con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto interno. La gravità del reato è valutata anche tenuto conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni di reclusione, prevista dalla legge italiana per il reato.

#### Art. 30.

##### *(Cause di cessazione dello status di rifugiato)*

1. Lo straniero o l'apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

*a)* si sia nuovamente avvalso, dopo il riconoscimento dello *status*, in maniera non occasionale, della protezione dello Stato di origine o di dimora abituale;

*b)* si sia ristabilito nello Stato che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;

*c)* avendo perso la cittadinanza, l'abbia riacquistata;

*d)* abbia acquisito la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione effettiva dello Stato di dimora abituale;

*e)* sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato, salva la possibilità di vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria, se ne sussistono i presupposti. Il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea ed essere tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni.

2. Il comma 1, lettera *e*), non si applica al rifugiato che possa invocare l'esistenza di fondati motivi, derivanti da precedenti persecuzioni, tali da rifiutare di avvalersi della protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, dello Stato in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

## *Sezione II*

### CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

#### Art. 31.

##### *(Cause di esclusione della protezione sussidiaria)*

1. Uno straniero non appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che egli abbia commesso, istigato o altrimenti concorso alla commissione di:

*a*) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

*b*) un reato grave, la cui gravità è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni di reclusione, prevista dalla legge italiana per il reato;

*c*) atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

## Art. 32.

*(Cause di cessazione  
della protezione sussidiaria)*

1. Uno straniero non appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello *status* di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale da rendere la protezione non necessaria.

2. Nell'applicare il comma 1, le autorità competenti valutano che il mutamento delle circostanze sia di natura significativa e non temporanea tale da ritenere che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.

3. Il comma 1 non si applica al beneficiario dello *status* di protezione sussidiaria che possa invocare fondati motivi derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, dello Stato in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

*Sezione III*

## REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

## Art. 33.

*(Cause di revoca dello status di rifugiato e di beneficiario della protezione sussidiaria)*

1. Fatti salvi gli obblighi del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso e di esporre tutti i fatti ad essa correlati, la revoca dello *status* è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello *status* di rifu-

giato o di beneficiario di protezione sussidiaria, è accertato che sussistono le condizioni di cui agli articoli 29 e 31 della presente legge.

2. Lo *status* di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria può essere revocato, successivamente al riconoscimento, anche quando:

a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza pubblica;

b) la persona è stata condannata con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

c) il riconoscimento dello *status* è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

### CAPO III

#### PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

##### *Sezione I*

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 34.

*(Autorità competenti a ricevere  
e ad esaminare la domanda)*

1. La polizia di frontiera e la questura sono competenti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 98 e mediante uffici appositi, a ricevere la domanda di protezione internazionale e la relativa documentazione.

2. Sono, altresì, competenti a ricevere la domanda e la documentazione le ambasciate

italiane e i consolati italiani presenti sul territorio dello Stato di origine o di dimora abituale del richiedente.

3. Le autorità nazionali competenti all'istruttoria e all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

4. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013, è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

5. Nei casi soggetti alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di un altro Stato, ai sensi del comma 4, la commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento.

#### Art. 35.

*(Commissione territoriale  
per il riconoscimento della protezione  
internazionale)*

1. La commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito denominata «commissione territoriale per la protezione internazionale», istruisce ed esamina le domande di richiesta della protezione internazionale provenienti dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della presente legge, ed è competente a decidere in primo grado sul riconoscimento della protezione internazionale.

2. Avverso il provvedimento di diniego della commissione territoriale per la protezione internazionale è esperibile ricorso dinanzi alla Commissione nazionale per la

protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 62.

3. Le commissioni territoriali per la protezione internazionale si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e della prefettura - ufficio territoriale del Governo (UTG) del capoluogo, salvo diverse e ulteriori dotazioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 98.

4. Le commissioni territoriali per la protezione internazionale hanno sede presso le città di: Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Bari, Torino e Ancona.

5. Le commissioni territoriali per la protezione internazionale, nel rispetto del principio di parità di genere, sono composte da: un rappresentante della prefettura - UTG del capoluogo; da un rappresentante dell'ACNUR in Italia; da personalità scelte per competenza in materia, compresi i rappresentanti delle principali organizzazioni che si occupano di protezione internazionale; da un interprete; da un medico generico e da uno psicologo, entrambi dello stesso genere del richiedente. Le stesse sono integrate da un medico specialista dello stesso genere del richiedente. Per ciascun componente sono nominati i rispettivi supplenti e l'incarico di componente effettivo ha durata triennale, rinnovabile.

6. Le commissioni territoriali per la protezione internazionale sono integrate da un delegato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ogni volta che è necessario in relazione a particolari e significativi incrementi delle domande di protezione internazionale. Lo stesso è chiamato in ordine alle domande per le quali occorre disporre di specifici elementi di valutazione in merito alle situazioni degli Stati non appartenenti all'Unione europea.

7. Il regolamento di cui all'articolo 98 individua il personale competente per lo svolgimento delle attività di supporto delle com-



missioni territoriali per la protezione internazionale, e stabilisce i criteri per l'elezione del presidente, che è eletto tra i componenti della commissione territoriale.

8. Ai componenti, compreso il presidente, della commissione territoriale per la protezione territoriale è erogato un rimborso spese certificato, liquidato ad ogni partecipazione alle sedute della commissione territoriale, per un importo massimo di 200 euro giornaliero.

#### Art. 36.

##### *(Commissione territoriale straordinaria)*

1. In caso di eccezionali flussi migratori di cittadini provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea o di apolidi è istituita nelle aree interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 65, comma 2, una Commissione territoriale straordinaria, di seguito denominata «Commissione straordinaria».

2. La Commissione straordinaria coopera con la commissione territoriale per la protezione territoriale nella decisione circa le domande di protezione internazionale e di misure di protezione temporanea e umanitaria di cui al titolo IV.

3. La Commissione straordinaria è composta da: un funzionario della polizia di frontiera; un interprete, scelto in base alla lingua e al dialetto parlati dai soggetti di cui al comma 1; un rappresentante dell'ente locale, su indicazione dei sindaci dei comuni interessati dall'eccezionale afflusso; un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; un rappresentante dell'ACNUR; un funzionario del Ministero dell'interno; un medico generico e uno psicologo, entrambi dello stesso genere. La Commissione straordinaria può essere integrata, ove necessario, da un medico specialista, dello stesso genere.

4. Il presidente è eletto tra i componenti della Commissione straordinaria a maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Ai componenti della Commissione straordinaria, compreso il presidente, è erogato un rimborso spese certificato, liquidato ad ogni partecipazione alle sedute della Commissione, per un importo massimo di 200 euro giornaliero.

Art. 37.

*(Commissione nazionale  
per la protezione internazionale)*

1. La Commissione nazionale per la protezione internazionale, di seguito denominata «Commissione nazionale», è competente in materia di revoca e di cessazione degli *status* di protezione internazionale. Essa inoltre ha compiti di:

a) indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali per la protezione internazionale;

b) costituzione, tenuta e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni sulle domande di protezione internazionale presentate e sulle situazioni socio-politico-economiche degli Stati di origine dei richiedenti;

c) trasmissione alle commissioni territoriali per la protezione internazionale e all'autorità giurisdizionale delle informazioni e della documentazione ricevute dalle organizzazioni internazionali;

d) formazione e periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle commissioni territoriali per la protezione internazionale, nonché degli interpreti di cui essa e le commissioni territoriali si avvalgono in sede di colloquio di cui all'articolo 46.

2. La Commissione nazionale mantiene rapporti con il Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale in merito all'attività svolta.

3. La Commissione nazionale è competente a decidere, in secondo grado, sulle domande rigettate o dichiarate inammissibili dalle commissioni territoriali per la protezione internazionale.

4. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio della parità di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I componenti della Commissione nazionale sono scelti, in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 98, tra i maggiori esperti della materia in ambito nazionale e internazionale, con l'integrazione di un rappresentante dell'ACNUR, del Ministero dell'interno, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel rispetto del principio di terzietà rispetto all'interesse della pubblica amministrazione, il numero dei componenti rappresentanti di pubblici uffici, di cui al presente comma, non può superare un terzo del totale. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Il presidente è eletto tra i componenti effettivi. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, salvo diverse e ulteriori dotazioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 98 per il corretto espletamento delle funzioni della Commissione nazionale.

5. La Commissione nazionale può avvalersi della collaborazione dell'ACNUR, delle maggiori organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di protezione internazionale, nonché delle ambasciate italiane o dei consolati italiani presenti sul territorio dello Stato di origine o di dimora abituale del richiedente.

*Sezione II*

## DIRITTI E GARANZIE

## Art. 38.

*(Garanzie per i richiedenti)*

1. Il richiedente è considerato tale dal momento in cui manifesta in qualsiasi forma, anche oralmente, la propria volontà di chiedere protezione.

2. All'atto della presentazione della domanda, l'ufficio di polizia di frontiera ovvero la questura competente a riceverla informa il richiedente, in una lingua che comprende o che è ragionevole ritenere possa comprendere:

*a)* della procedura da seguire;

*b)* dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, compreso l'obbligo del rispetto delle leggi interne e della Costituzione italiana, nonché delle conseguenze di un eventuale mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità;

*c)* dei tempi e dei mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame nonché delle conseguenze di un ritiro della domanda o di rinuncia implicita alla stessa.

3. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero la questura competente consegna al richiedente l'opuscolo informativo, redatto dalla Commissione nazionale, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 98, che illustra:

*a)* la Costituzione italiana;

*b)* i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

*c)* le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;

*d)* le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;

e) l'indirizzo e il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale;

f) il diritto del richiedente all'assistenza legale durante tutte le fasi della procedura.

4. Al richiedente è garantita, in ogni fase, la possibilità di comunicare con l'ACNUR o con un'altra organizzazione competente.

5. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione e all'esame della domanda, il richiedente riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di un'altra lingua a lui comprensibile. Tale assistenza è in ogni caso garantita quando il richiedente è convocato al colloquio personale di cui all'articolo 46.

6. Al richiedente e, ove nominati, ai suoi avvocati o consulenti legali, è garantito l'accesso, in ogni fase del procedimento:

a) alle informazioni aggiornate circa la situazione generale esistente nello Stato di origine del richiedente e, ove occorra, nei Paesi in cui questi ha transitato, che siano fornite dall'EASO, dall'ACNUR o da altre organizzazioni internazionali per i diritti umani;

b) alle informazioni fornite da eventuali esperti d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti i minori.

7. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione e degli eventuali mezzi di impugnazione. Quando il richiedente non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da un consulente legale, le comunicazioni concernenti il procedimento e l'esito dello stesso sono a lui rese nella lingua da lui indicata. In mancanza di tale indicazione, le predette comunicazioni sono rese in una lingua a lui comprensibile.

8. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, durante lo svolgimento del relativo giudizio sono assi-

curate allo straniero le garanzie di cui al presente articolo.

Art. 39.

*(Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda)*

1. Sino alla decisione della commissione territoriale per la protezione internazionale competente in ordine alla domanda, il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini dell'espletamento della procedura. Le condizioni dell'accoglienza sono disciplinate ai sensi del titolo V della presente legge.

2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dello straniero o apolide che deve essere:

a) consegnato ad un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

b) consegnato ad una Corte o ad un tribunale penale internazionale;

c) accompagnato verso un altro Stato appartenente all'Unione europea competente per l'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi della legislazione europea vigente.

3. L'extradizione del richiedente verso uno Stato non appartenente all'Unione europea non può essere effettuata qualora l'autorità competente abbia motivo di ritenere che il paese richiedente non rispetti i divieti di respingimento ed espulsione, previsti dagli obblighi europei e internazionali.

## Art. 40.

*(Visita medica)*

1. Al fine di accertare eventuali segni che potrebbero indicare persecuzioni fisiche o psichiche o danni gravi subiti, la commissione territoriale per la protezione internazionale ai fini della valutazione della domanda, può sottoporre il richiedente, previo consenso espresso dello stesso, a visita medica. La mancanza di consenso da parte del richiedente non osta alla valutazione della domanda.

2. Qualora la commissione territoriale per la protezione internazionale non disponga alcuna visita medica, il richiedente può, su propria istanza, fruirne in ogni fase del procedimento, a supporto della documentazione presentata o delle dichiarazioni rese durante il colloquio circa i segni che potrebbero indicare le persecuzioni e i gravi danni subiti.

3. La visita medica di cui al comma 1 è effettuata da un medico e da uno psicologo membro della commissione territoriale per la protezione internazionale integrati, se necessario, da uno specialista incaricato. Il certificato medico attestante l'esito della visita viene trasmesso alla commissione territoriale.

4. La commissione territoriale per la protezione internazionale può sottoporre in ogni caso il richiedente ad esami clinici per ragioni di sanità pubblica.

## Art. 41.

*(Garanzie per i minori non accompagnati)*

1. L'interesse superiore del minore costituisce criterio fondamentale nell'attuazione della presente legge.

2. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione

internazionale è garantita l'assistenza di un tutore, nominato ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, in ogni fase della procedura per l'esame della domanda.

3. Il tutore:

a) svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore;

b) informa il minore non accompagnato sul significato e sulle eventuali conseguenze del colloquio personale, informandolo su come prepararsi ad esso;

c) partecipa al colloquio personale e può porre domande o formulare osservazioni.

4. Tutti i minori non accompagnati presenti sul territorio nazionale hanno diritto a ricevere informazioni sulla protezione internazionale in una lingua da essi conosciuta.

5. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del tutore, ad accertamenti medico-sanitari in merito. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età il richiedente è considerato minore.

6. Se vengono effettuate visite mediche, il minore non accompagnato deve essere informato, prima dell'esame della domanda e in una lingua che comprende o che è ragionevole supporre possa comprendere, della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, del tipo di visita e della incidenza della stessa ai fini dell'esame della domanda, così come delle conseguenze discendenti dall'eventuale rifiuto a sottoporsi. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica non incide negativamente sull'ammissibilità della domanda o sull'esito della decisione.



## Art. 42.

*(Obblighi del richiedente)*

1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con la commissione territoriale per la protezione internazionale ai fini di accertare la veridicità degli elementi e della documentazione allegati alla domanda di cui al comma 2 dell'articolo 52.

2. Il richiedente ha, altresì, obbligo:

a) di presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, gli elementi e la documentazione essenziali, in suo possesso o comunque appena disponibili, a motivare la domanda, incluso il passaporto;

b) di rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) di comparire personalmente, se convocato, e senza indugio, nel giorno e nel luogo stabilito, davanti alla commissione territoriale per la protezione internazionale per il colloquio personale;

d) di informare tempestivamente la commissione territoriale per la protezione internazionale, anche per tramite la questura competente o la prefettura - UTG del capoluogo, in ordine ad ogni mutamento della sua residenza o del domicilio;

e) di agevolare, in tutte le fasi della procedura, il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza;

f) a sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici;

g) di dare il consenso informato a registrazioni delle dichiarazioni rese oralmente;

h) a sottoporsi ad esami medici per motivi di sanità pubblica.

3. In caso di mancata osservanza della lettera d) del comma 2, eventuali comunica-

zioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio di cui la commissione territoriale per la protezione internazionale è a conoscenza. La mancata ricezione delle comunicazioni comporta la sospensione dell'esame della domanda e non incide negativamente sull'esito finale della stessa.

Art. 43.

*(Diritto all'assistenza  
e rappresentanza legali)*

1. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il richiedente è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio, ove ricorrano le condizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo testo unico.

2. Al richiedente o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di cui alla sezione III del presente capo e a quelle che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della commissione territoriale o della Commissione nazionale per la protezione internazionale, secondo le modalità previste dai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, III, articoli 7, 8 e 10, IV-bis e V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

*Sezione III*

## PROCEDURE DI PRIMO GRADO

## Art. 44.

*(Presentazione della domanda  
di protezione internazionale)*

1. La domanda di protezione internazionale è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora, entro cinque giorni dall'arrivo. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera, è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente abbia con sé figli minori o persone che, comunque, necessitano della sua protezione, è tenuto ad indicarlo nella sua domanda di protezione internazionale.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 52. Il richiedente, su sua domanda o se ritenuto necessario, usufruisce di un supporto linguistico e psicologico. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente, al quale ne è rilasciata copia unitamente a quella della documentazione allegata.

3. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, la questura, entro sei giorni dalla presentazione della domanda, avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 4.

4. Il questore, qualora ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 83, 84 e 85, dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste

e rilascia allo stesso un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente presente nella struttura.

Art. 45.

*(Criteri applicabili  
all'esame delle domande)*

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 53.

2. La decisione su ogni domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame effettuato ai sensi dell'articolo 52.

3. La commissione territoriale per la protezione internazionale, al fine dell'esame della domanda, acquisisce le informazioni precise e aggiornate elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da organizzazioni internazionali o da ogni altra fonte ritenuta affidabile sulla situazione esistente nello Stato di origine dei richiedenti e, ove occorra, in quelli in cui gli stessi sono transitati.

Art. 46.

*(Colloquio personale)*

1. Le commissioni territoriali per la protezione internazionale dispongono l'audizione del richiedente dopo aver ricevuto comunicazione di avvenuta presentazione della domanda da parte della questura. Su domanda del richiedente, le commissioni territoriali e la Commissione nazionale per la protezione internazionale svolgono il colloquio alla presenza di soli componenti del stesso sesso del medesimo.

2. La commissione territoriale per la protezione internazionale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di protezione internazionale in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 52 e in tutti i casi in cui risulta certificata, attraverso la visita medica prevista ai sensi dell'articolo 40, l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del richiedente certificate ai sensi del comma 2 non lo rendono possibile, ovvero qualora l'interessato richiede e ottiene il rinvio per gravi motivi.

4. Se il richiedente, benché regolarmente convocato, rinuncia al colloquio senza aver chiesto il rinvio, la commissione territoriale per la protezione internazionale decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Qualora la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della domanda, la commissione territoriale per la protezione internazionale sospende la procedura, disponendo, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

6. Il colloquio si svolge in ambienti idonei, alla sola presenza di personale di sostegno linguistico e psicologico, nonché dell'avvocato eventualmente nominato dal richiedente ai sensi dell'articolo 43. La presenza di familiari del richiedente è ammessa solo se la commissione territoriale o la Commissione nazionale per la protezione internazionale lo ritenga opportuno.

7. Il colloquio del minore deve avvenire alla presenza del genitore che esercita la potestà. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore

nominato dalle competenti autorità giudiziarie.

8. Le commissioni territoriali e la Commissione nazionale per la protezione internazionale, nell'ambito delle rispettive procedure, adottano le misure idonee a garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

#### Art. 47.

*(Sul contenuto del verbale e registrazione del colloquio personale)*

1. Dell'audizione di cui all'articolo 46 è redatto il verbale contenente la trascrizione puntuale del colloquio in una lingua comprensibile al richiedente. È effettuata altresì, previo consenso espresso del richiedente, una registrazione sonora o audiovisiva. Eventuali osservazioni o chiarimenti forniti dal richiedente sono riportati nel verbale. Dopo rilettura, il verbale è sottoscritto dal richiedente a cui è rilasciata una copia.

2. Nel caso in cui la commissione territoriale per la protezione internazionale dispone la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale, la stessa è allegata al fascicolo del richiedente.

3. Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione del colloquio personale, le motivazioni di tale rifiuto sono inserite nel fascicolo del richiedente.

4. Il richiedente e il suo avvocato hanno accesso al verbale o alla trascrizione nonché alle registrazioni.

#### Art. 48.

*(Raccolta di informazioni sui singoli casi)*

1. Ai fini dello svolgimento della procedura relativa alla domanda di protezione internazionale, in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsa-

bili di persecuzione o di danni gravi nei confronti del richiedente.

2. Le commissioni territoriali e la Commissione nazionale per la protezione internazionale in nessun caso forniscono informazioni sulla domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possono nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nello Stato di origine.

#### Art. 49.

##### *(Esame prioritario della domanda)*

1. La commissione territoriale per la protezione internazionale esamina la domanda in via prioritaria quando è presentata da:

a) un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento, così come previsto dagli articoli 83, 84 e 85;

b) una persona vulnerabile ovvero un minore non accompagnato e privo di rappresentanza legale, salvo le garanzie di cui all'articolo 41, comma 2.

2. Entro cinque giorni dalla data di ricezione della domanda, la commissione territoriale per la protezione internazionale provvede all'audizione, salvo che non sia ritenuta necessaria. La decisione è adottata entro i successivi dieci giorni ed è trasmessa alla Commissione nazionale e al questore, la cui competenza è determinata in base al luogo in cui la domanda è stata presentata.

#### Art. 50.

##### *(Domande inammissibile)*

1. La commissione territoriale per la protezione internazionale dichiara inammissibile

la domanda e non procede all'esame nei casi in cui il richiedente:

a) dichiara o certifica di aver ottenuto protezione internazionale in un altro Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa anche avvalersi di tale protezione;

b) ha presentato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione negativa da parte della commissione territoriale, senza addurre nuovi elementi tali che possano giustificare un riesame della stessa;

c) rientra in una delle cause di esclusione dalla protezione internazionale di cui al capo II.

2. La decisione di inammissibilità è adottata entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso alla Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 62. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione, si applica l'articolo 63.

#### Art. 51.

##### *(Domande infondate)*

1. La commissione territoriale per la protezione internazionale, fatto salvo che il richiedente ritiri la domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 58, dichiara che la domanda è infondata qualora il richiedente:

a) nell'esposizione dei fatti, durante il colloquio, e nel modulo della domanda, ha unicamente indicato questioni non connesse alla richiesta di protezione internazionale;

b) ha volontariamente indotto in errore la commissione territoriale presentando documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e cittadinanza;

c) ha distrutto documenti o fatto sparire il documento d'identità o di viaggio, proprio o dei suoi familiari, che ne avrebbero permesso il riconoscimento o la cittadinanza;



d) ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie, false o incoerenti rispetto alle informazioni verificate sul suo Stato di origine rendendo così non convincenti le sue affermazioni scritte sulla domanda o rilasciate durante il colloquio;

e) ha reiterato una domanda dichiarata inammissibile;

f) ha presentato la domanda al solo fine di ritardare o impedire un provvedimento di allontanamento;

g) è entrato illegalmente nel territorio dello Stato o vi ha prolungato irregolarmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non ha presentato domanda alla polizia di frontiera o alla questura competente nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 44;

h) è considerato persona pericolosa o è stata espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

2. La commissione territoriale per la protezione internazionale dichiara la domanda infondata entro quindici giorni dalla data di presentazione della stessa. La decisione è impugnabile dinanzi la Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 62. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione, si applica l'articolo 63.

#### Art. 52.

##### *(Esame dei fatti e delle circostanze)*

1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, gli elementi e la documentazione a supporto della medesima domanda. L'esame è svolto in collaborazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 comprendono le dichiarazioni e la documentazione in possesso del richiedente in merito

alla sua identità, età, cittadinanza e condizione sociale, nonché a quelle dei suoi familiari se rilevanti ai fini del riconoscimento. Concorrono altresì a corredare la domanda le informazioni sugli Stati, sugli itinerari di viaggio e sui luoghi in cui il richiedente ha soggiornato in precedenza, nonché sulle eventuali domande di asilo già presentate.

3. L'esame della domanda è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano lo Stato di origine al momento dell'adozione della decisione, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative dello Stato di origine e relative modalità di applicazione;

b) delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal richiedente al fine di valutare se, in base ad esse, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurano come persecuzioni o danni gravi;

c) del certificato rilasciato da un medico qualificato che ha effettuato la visita ai sensi dell'articolo 40;

d) delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base ad esse, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurano come persecuzioni o danni gravi;

e) dell'eventualità che talune attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato lo Stato di origine siano state mirate, esclusivamente o principalmente, a produrre le condizioni necessarie al fine della presentazione di una domanda di protezione internazionale.

4. La commissione territoriale per la protezione internazionale valuta come serio indizio di fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, il fatto che lo stesso abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni gravi, salvo vi siano ulteriori elementi o motivi per scongiurare tali rischi.

5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se la commissione territoriale per la protezione internazionale ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi e documenti pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una valida motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni rese dal richiedente sono coerenti, plausibili e non contraddittorie con le informazioni di carattere generale e particolare, comunque pertinenti al caso in esame, in possesso della commissione territoriale;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale entro cinque giorni dall'arrivo, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

#### Art. 53.

##### *(Procedura ordinaria d'esame)*

1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle commissioni territoriali per la protezione internazionale secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui alla sezione II del capo III.

2. La commissione territoriale per la protezione internazionale provvede al colloquio di cui dell'articolo 46 entro venti giorni dal ricevimento della domanda e adotta la relativa decisione entro i successivi venti giorni.

3. Qualora la Commissione straordinaria eventualmente attivata non adotti la decisione entro il termine di cui al comma 2, la commissione territoriale competente ac-

quisisce gli atti e procede alla decisione entro i venti giorni successivi.

4. Qualora la commissione territoriale per la protezione internazionale per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia adottato la decisione entro il termine di cui al comma 3, informa il richiedente e la questura competente dei motivi del ritardo e dei tempi previsti per la decisione, che non possono comunque superare i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. I termini di cui al comma 2 possono essere prorogati di ulteriori trenta giorni, al fine di un adeguato e completo esame della domanda, qualora:

*a)* il caso all'esame comporti la risoluzione di questioni complesse in fatto e in diritto;

*b)* un numero considerevole di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi abbia avanzato contemporanea richiesta di protezione internazionale;

*c)* il ritardo sia imputabile alla mancata osservanza dell'obbligo del richiedente di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 42.

6. Nel caso in cui nel corso del procedimento emergano elementi sufficienti a far presupporre che il richiedente possa essere vittima del traffico di esseri umani, la commissione territoriale per la protezione internazionale sospende il procedimento e, informato il richiedente, investe del caso le autorità competenti e le associazioni di tutela impegnate nell'assistenza alle vittime del traffico di esseri umani, secondo modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 98.

7. Nel caso di vittime di tortura o di richiedenti che abbiano subito altre gravi, forme di sfruttamento, abusi o violenze psicologiche, fisiche o sessuali ovvero di richiedenti con vulnerabilità gravi, la commissione territoriale per la protezione interna-

zionale può sospendere il procedimento e, con il consenso informato del richiedente, può chiedere la consulenza di psicologi o esperti medici dello stesso sesso del richiedente.

8. La commissione territoriale per la protezione internazionale può rinviare la conclusione della procedura d'esame qualora sia accertata una situazione di incertezza presumibilmente temporanea sulle condizioni dello Stato di origine del richiedente. La commissione territoriale è tenuta in ogni caso ad adottare la decisione entro il termine massimo di quindici mesi.

#### Art. 54.

##### *(Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi)*

1. Il richiedente può inviare, in ogni fase del procedimento, alla commissione territoriale per la protezione internazionale ulteriori dichiarazioni, rese esclusivamente in forma scritta, ed ogni ulteriore documentazione indicando esplicitamente i fatti che possono produrre successivi elementi a supporto della domanda. La commissione territoriale esamina le ulteriori dichiarazioni e la documentazione nell'ambito della domanda, integrandola.

2. Nel caso in cui il richiedente reiteri la domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 57, la commissione territoriale per la protezione internazionale può richiedere alla Commissione nazionale ulteriori informazioni o documentazione ovvero, mediante la stessa, richiedere all'ACNUR, nonché al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ulteriori elementi conoscitivi e documentali sulla situazione personale del richiedente e su quella del suo Stato di origine.

3. Il richiedente può presentare i documenti di cui al comma 1 anche nella fase di ricorso avverso il rigetto della domanda,

al fine di produrre elementi che servono a corredare la domanda.

Art. 55.

*(Esame della domanda da parte della Commissione straordinaria)*

1. In caso di eccezionali flussi migratori di cittadini provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, la Commissione straordinaria procede all'esame della domanda di protezione internazionale, in cooperazione con la commissione territoriale competente, secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui alla sezione II del capo III.

2. La Commissione straordinaria svolge le seguenti funzioni:

*a)* esamina preliminarmente le domande e le informazioni, raccolte sul posto, rese dai richiedenti protezione internazionale e si pronuncia sulla ammissibilità e sul merito della domanda ai sensi degli articoli 50 e 51;

*b)* procede al colloquio personale ai sensi dell'articolo 46;

*c)* dispone eventuale visita medica ai sensi dell'articolo 40;

*d)* trasmette le sue conclusioni alla commissione territoriale competente che adotta la decisione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53.

Art. 56.

*(Decisione)*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 57, la commissione territoriale per la protezione internazionale adotta una delle seguenti decisioni:

*a)* riconosce lo *status* di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale stabiliti dalla presente legge, o ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale.

2. In caso di accoglimento della domanda di protezione internazionale, al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno della durata di cinque anni per lo *status* di rifugiato e di tre anni per lo *status* di beneficiario di protezione sussidiaria.

3. Entrambi i permessi di soggiorno di cui al comma 2 sono rinnovabili al perdurare delle condizioni previste per la concessione.

#### Art. 57.

##### *(Reiterazione della domanda)*

1. In caso di reiterazione della domanda, la commissione territoriale per la protezione internazionale è tenuta a riesaminare le dichiarazioni o gli elementi ulteriori presentati nell'ambito dell'esame della domanda pendente.

2. Se dall'esame di cui al comma 1 non emergono elementi o risultanze nuovi la domanda è dichiarata inammissibile.

#### Art. 58.

##### *(Ritiro e rinunzia della domanda)*

1. Nel caso di ritiro della domanda di protezione internazionale prima dell'audizione, la commissione territoriale per la protezione internazionale, dichiara l'estinzione del procedimento. L'avvenuta estinzione non osta alla presentazione di una nuova domanda a seguito del ritiro della precedente.

2. Nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente rinunciato ad essa, la commissione territoriale per la protezione inter-

nazionale dichiara l'estinzione del procedimento.

3. Si presume che il richiedente abbia implicitamente rinunciato alla domanda di protezione internazionale quando è accertato che egli:

a) non abbia fornito informazioni essenziali per la sua domanda, ai sensi dell'articolo 52;

b) è fuggito o si è allontanato dal luogo in cui era trattenuto, ai sensi degli articoli 84 e 85, senza autorizzazione da parte della commissione territoriale per la protezione territoriale;

c) non abbia ottemperato agli altri obblighi di cui all'articolo 42, comma 2.

4. La rinuncia implicita allo *status* di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria determina la decadenza del medesimo *status*.

5. Il richiedente ha il diritto di chiedere alla commissione territoriale per la protezione internazionale la riapertura del procedimento estinto a seguito di implicita rinuncia quando dimostri, con valida documentazione, che le circostanze di cui al comma 3 non erano a lui imputabili.

#### Art. 59.

##### *(Cessazione e revoca della protezione internazionale)*

1. Nel procedimento di cessazione dello *status* di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria di cui agli articoli 30 e 32, nonché di revoca dei medesimi ai sensi dell'articolo 33, l'interessato ha diritto a:

a) essere informato in caso di riesame sullo *status* di rifugiato o di beneficiario di protezione internazionale;

b) essere posto in condizione di tutelare i suoi diritti per iscritto o tramite colloquio.



## Art. 60.

*(Rimpatrio del richiedente)*

1. Nei casi di domande giudicate dalle commissioni territoriali per la protezione internazionale come inammissibili o infondate, nelle ipotesi di ritiro o rinuncia da parte del richiedente, nonché in quelle di revoca o cessazione della protezione internazionale disciplinati al presente capo, decorsi i termini per l'impugnazione, la commissione territoriale decide il rimpatrio del richiedente, salvo rilascio allo stesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo.

## CAPO IV

## PROCEDURE DI SECONDO GRADO

## Art. 61.

*(Disposizioni generali)*

1. Il richiedente protezione internazionale è legittimato a impugnare la decisioni della commissione territoriale per la protezione internazionale di primo grado innanzi alla Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 62.

## Art. 62.

*(Ricorso alla Commissione nazionale)*

1. Sono impugnabili dinanzi alla Commissione nazionale, decorsi dieci giorni dal relativo deposito, producendo anche nuova documentazione, le decisioni:

a) sulla inammissibilità o infondatezza della domanda di protezione internazionale emessa dalla commissione territoriale per la protezione internazionale;

b) sul rigetto della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato cui sia seguita l'ammissione alla protezione sussidiaria;

c) sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato, emessa dalla Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 37, comma 1.

2. La Commissione nazionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, adotta il provvedimento definitivo.

### Art. 63.

#### *(Ricorso all'autorità giudiziaria)*

1. Avverso la decisione della Commissione nazionale è ammesso ricorso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è altresì ammesso nel caso in cui il richiedente protezione internazionale non impugni, nei termini di cui all'articolo 62, il provvedimento innanzi alla Commissione nazionale. Dette controversie sono regolate dal capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal seguente articolo.

2. È competente per territorio, in composizione monocratica, il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per la protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

4. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente commissione ter-

ritoriale e sono comunicati al pubblico ministero.

5. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) contro il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda, ai sensi dell'articolo 50, di riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;

b) avverso il provvedimento adottato dalla commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza infondata ai sensi dell'articolo 51.

6. La sospensione è inoltre esclusa quando il ricorso faccia seguito a un procedimento della commissione territoriale per la protezione internazionale che ha dichiarato inammissibile la domanda perché il richiedente:

a) ha già ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato da un altro Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e può avvalersi di tale protezione;

b) ha reiterato la domanda di protezione sulla quale la commissione territoriale si è già pronunciata senza addurre nuovi elementi sulla sua situazione personale o sulla situazione del suo Stato di origine.

7. L'ordinanza che definisce il giudizio sul ricorso è provvisoriamente esecutiva. La stessa rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria ed è comunicata alle parti a cura della cancelleria.

8. Nei casi previsti dai commi 5 e 6, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa su istanza di parte

qualora il richiedente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. In tali basi può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile.

9. La commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato invia immediatamente copia della documentazione e di tutti gli atti in suo possesso al ricorrente e al tribunale e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, far depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza, ogni controdeduzione.

10. Nel caso del solo giudizio di primo grado, il Ministero dell'interno può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato.

11. Il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

12. L'ordinanza che rigetta il ricorso è comunicata alla questura competente, che ne consegna una copia all'interessato, dispone il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di frontiera.

13. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 12, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto competente per territorio dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

14. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

TITOLO IV  
ALTRE MISURE UMANITARIE

CAPO I  
MISURE COLLETTIVE

*Sezione I*

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE  
DI PROTEZIONE TEMPORANEA

Art. 64.

*(Misure di protezione temporanea)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati, eventualmente accertato con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001.

2. In caso di decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea cessa alla scadenza del termine deliberato dal Consiglio dell'Unione europea ovvero in qualsiasi momento per effetto della decisione del medesimo Consiglio.

3. Nelle more della emanazione del decreto di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile può approntare misure urgenti di prima accoglienza nei confronti dei soggetti interessati.

## Art. 65.

*(Decreto del Presidente del Consiglio  
dei ministri)*

1. Il decreto di cui all'articolo 64, comma 1, stabilisce:

*a)* la data di decorrenza della protezione temporanea;

*b)* le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;

*c)* la disponibilità ricettiva per l'accoglienza degli sfollati, nel rispetto delle condizioni materiali di accoglienza previste nel capo I del titolo V;

*d)* lo Stato, gli Stati o le comunità politiche di provenienza degli sfollati;

*e)* le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera *b)*, degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;

*f)* le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera *b)*, del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati;

*g)* il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati;

*h)* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, le misure assistenziali, comprese quelle per l'alloggio, le cure mediche, e quelle necessarie per categorie di persone maggiormente vulnerabili, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, nonché l'accesso al sistema educativo o alla formazione professionale;

i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera g);

l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo o per il riconoscimento dello *status* di rifugiato da parte di una persona temporaneamente protetta, secondo i criteri previsti dalla presente legge;

m) le modalità per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali, internazionali o intergovernative;

n) le modalità per attuare il rimpatrio forzoso;

o) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nello Stato di provenienza alla scadenza del regime di protezione temporanea;

p) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.

2. Il decreto di cui al presente articolo istituisce la Commissione straordinaria di cui all'articolo 36.

3. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

#### Art. 66.

##### *(Casi di esclusione)*

1. La protezione temporanea è esclusa quando sussistano fondati motivi per ritenere

che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o la sanità.

2. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:

a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, così come definiti dagli strumenti internazionali recepiti dall'ordinamento interno;

b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravità del reato deve tenere conto della gravità del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudeltà, anche se attuate con finalità politica, sono considerate di natura non politica.

3. Sono altresì esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.

4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo



25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, salvo che, anche su proposta delle commissioni territoriali, il questore non ritenga sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dalla presente legge.

Art. 67.

*(Accessibilità  
alle altre forme di protezione)*

1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la possibilità per il richiedente di avanzare istanza di asilo o di protezione internazionale di cui ai titoli II e III della presente legge. Il decreto di cui all'articolo 65 stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello *status* di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.

2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello *status* di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il richiedente può beneficiare del regime di protezione temporanea solo se la medesima istanza ha avuto un esito negativo.

3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello *status* di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui all'articolo 65 stabilisce le modalità del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di protezione internazionale o di asilo.

*Sezione II*STATUS DEI BENEFICIARI DELLE MISURE  
DI PROTEZIONE TEMPORANEA

## Art. 68.

*(Ricongiungimento familiare)*

1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea ai sensi della presente legge può essere richiesto per:

a) il coniuge non legalmente separato;  
b) i figli minori a carico, anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, da genitori non coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni;

c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea, vissuti insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e, totalmente o parzialmente, a carico del richiedente il ricongiungimento, qualora non abbiano altri figli nello Stato di provenienza;

d) i genitori ultrasessantacinquenni conviventi e a carico, anche parzialmente, della persona ammessa alla protezione temporanea nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute;

e) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione temporanea, vissuti insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e, totalmente o parzialmente, a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al

proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale.

2. Ai familiari ricongiunti è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.

Art. 69.

*(Trasferimento dei beneficiari  
della protezione tra Stati membri  
dell'Unione europea)*

1. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.

2. Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri sono trasferite da uno Stato membro all'altro, sono fornite di un apposito documento di viaggio, rilasciato alle condizioni e secondo le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 98.

3. Il regolamento di cui al comma 2 individua anche le modalità di rilascio del documento di viaggio per i beneficiari della protezione che chiedono il trasferimento volontario in altro Stato membro.

Art. 70.

*(Divieto di allontanamento)*

1. Le persone che godono della protezione temporanea non possono allontanarsi dal territorio nazionale, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero previa autorizzazione dell'Autorità che ha rilasciato il permesso di soggiorno. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro, che entri illegalmente nel territorio nazionale, è allontanata verso il suddetto Stato membro.

*Sezione III*

## GARANZIE PROCEDIMENTALI

## Art. 71.

*(Informazioni)*

1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto nella lingua d'origine o di sua presumibile conoscenza e, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Tale documento illustra i diritti e i doveri del beneficiario, nonché le altre norme inerenti alla protezione temporanea.

2. Le autorità competenti, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, adottano tutte le misure utili a garantire l'assistenza di un interprete alle persone che godono della protezione temporanea e non appaiono in grado di comprendere alcuna delle lingue di cui al comma 1.

## Art. 72.

*(Ricorsi)*

1. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea sono assoggettati alla giurisdizione del giudice amministrativo, ad eccezione dei ricorsi aventi ad oggetto il provvedimento di diniego del ricongiungimento familiare, per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.

## Art. 73.

*(Diritto all'assistenza  
e alla rappresentanza legale)*

1. Nel corso dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto i provvedimenti di rilascio, revoca o diniego della protezione temporanea, il richiedente riceve assistenza legale. Ove ricorrano le condizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il richiedente può accedere al gratuito patrocinio. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo testo unico.

2. Al richiedente o al suo legale rappresentante è garantito l'accesso a tutte le informazioni e alla documentazione relative alla procedura che potrebbe formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della commissione territoriale o della Commissione nazionale per la protezione internazionale.

## Art. 74.

*(Applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi)*

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, III, articoli 7, 8 e 10, IV-bis e V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

## CAPO II

## MISURE INDIVIDUALI

*Sezione I*

## PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI

## Art. 75.

*(Casi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari)*

1. Al di fuori dei casi disciplinati agli articoli precedenti, laddove ricorrano seri motivi di carattere umanitario risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, il questore può rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, salvo che ciò comporti un pericolo per la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o la sanità pubblica.

2. Il permesso di cui al comma 1, in particolare, può essere rilasciato:

*a)* alla vittima di torture o di tratta di esseri umani, nonché di situazioni di violenza, abuso, persecuzioni o grave sfruttamento, in qualunque forma poste in essere, emerse anche nel corso di azioni di polizia, indagini o interventi di carattere assistenziale, qualora, per effetto del contributo fornito al contrasto dell'organizzazione criminale o del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti della stessa, la vittima sia esposta ad un pericolo concreto, grave e attuale per la propria incolumità;

*b)* anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena, detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha già dato prova concreta di partecipazione a un

programma di assistenza e integrazione sociale;

c) su proposta o comunque con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, al lavoratore che denunci situazioni di grave sfruttamento da parte del datore di lavoro e cooperi nel procedimento penale a carico di quest'ultimo.

3. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

#### Art. 76.

*(Durata del permesso di soggiorno per motivi umanitari)*

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di sei mesi ed è rinnovabile per un anno o per il maggior tempo occorrente per motivi di giustizia, previa verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio.

#### Art. 77.

*(Partecipazione dello straniero a programmi di assistenza)*

1. Nei casi di cui all'articolo 75, comma 2, lettere a) e b), il rilascio del permesso è subordinato alla concreta partecipazione dello straniero ad un programma di assistenza e integrazione sociale.

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 98 sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di fa-

vorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

Art. 78.

*(Revoca del permesso di soggiorno  
per motivi umanitari)*

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è revocato qualora siano venute meno le condizioni per il rilascio, ovvero nel caso in cui lo straniero tenga una condotta incompatibile con il permesso.

2. La revoca è altresì disposta in caso di mancata partecipazione al programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 77.

3. La revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere disposta dal questore anche qualora emergano elementi seri e precisi da cui risulti incontrovertibilmente la pericolosità sociale del beneficiario.

4. In nessun caso può disporsi la revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari qualora ciò comporti l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Art. 79.

*(Tutela giurisdizionale)*

1. Avverso i provvedimenti di diniego, revoca e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari è esperibile il ricorso alla giurisdizione del giudice ordinario.



*Sezione II*

## TRATTAMENTO DEL TITOLARE DEL PERMESSO

## Art. 80.

*(Accesso ai servizi assistenziali,  
sanitari ed educativi)*

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente al titolare:

- a) l'accesso ai servizi assistenziali;
- b) l'accesso al sistema sanitario nazionale;
- c) l'accesso al sistema di istruzione e formazione professionale;
- d) l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

## Art. 81.

*(Conversione del permesso)*

1. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

TITOLO V  
MISURE DI ACCOGLIENZA  
ED INTEGRAZIONE

CAPO I  
CONDIZIONI MATERIALI  
DI ACCOGLIENZA

Art. 82.

*(Disposizioni generali)*

1. Il richiedente o il beneficiario di uno degli *status* e delle forme di protezione disciplinati dalla presente legge, privo di mezzi sufficienti a garantire il sostentamento e una qualità di vita adeguata a sé e ai suoi familiari, ha accesso alle misure di accoglienza e di integrazione secondo quanto disciplinato dal presente titolo

2. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 1, riferita ad un periodo non superiore ai sei mesi, è effettuata dalla prefettura - UTG in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi turistici, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno 1° marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2000, emanata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

3. L'accesso alle misure di accoglienza e integrazione è disposto dal momento della manifestazione di volontà di richiedere il riconoscimento di uno degli *status* di protezione disciplinati dalla presente legge. In caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento, il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza e integrazione fino alla decisione definitiva.

## Art. 83.

*(Diritto all'alloggio)*

1. Durante il periodo di identificazione e valutazione della domanda di riconoscimento di uno degli *status* di protezione disciplinati dalla presente legge, i richiedenti alloggiano presso i centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale.

2. I richiedenti non possono allontanarsi dal territorio del comune dove si trova il centro di accoglienza.

3. I richiedenti il riconoscimento di uno degli *status* disciplinati dalla presente legge sono trattenuti:

- a) nei casi previsti dall'articolo 13;
- b) nel caso di fondato motivo di pericolo di fuga del soggetto;
- c) quando il richiedente rappresenta un pericolo per ordine e la sicurezza pubblica;
- d) quando esiste il fondato motivo di ritenere che la domanda di riconoscimento è finalizzata a eludere o differire l'espulsione del richiedente dal territorio dello Stato.

4. I richiedenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere a) e d), sono trattenuti presso i centri di identificazione, mentre, nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere b) e c), possono essere destinati ad altre strutture con l'obbligo di attestare quotidianamente la propria presenza nel comune al posto di polizia ivi presente.

5. L'alloggio gratuito è garantito per un periodo non superiore a mesi sei ed è prorogabile, fermo restando l'accertamento della perdurante insussistenza dei mezzi di sostentamento.

6. Le condizioni di insussistenza dei mezzi di sostentamento decadono automaticamente nel caso in cui è accertato lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro, anche irregolare, in forma autonoma o dipendente,

da parte del richiedente o del beneficiario o di uno dei soggetti che con questi dimorano.

Art. 84.

*(Strutture alloggiative)*

1. I richiedenti e i beneficiari, privi di mezzi di sostentamento, sono alloggiati in strutture che garantiscono la tutela della vita, della salute, delle differenze di genere, di età e culturali nonché, ove possibile, della presenza nello stesso luogo del nucleo familiare.

2. Le strutture alloggiative sono costituite da:

a) locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in zone di transito;

b) centri di accoglienza;

c) abitazioni private, alberghi e altre idonee strutture ricettive;

d) strutture pubbliche non utilizzate e beni confiscati alle mafie.

3. I richiedenti e i beneficiari comunicano e ricevono i familiari e i parenti, i rappresentanti legali, nonché i rappresentanti dell'ACNUR e di altri organismi e organizzazioni non governative nazionali e internazionali.

4. I trasferimenti dei richiedenti da una struttura alloggiativa all'altra sono effettuati solo in caso di necessità. In tal caso, i richiedenti possono informare i propri legali del trasferimento e del luogo dove sono destinati.

5. Gli operatori dei centri di accoglienza sono formati adeguatamente e soggetti al-

l'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.

Art. 85.

*(Disposizioni di convenzione per alloggi)*

1. I soggetti di cui all'articolo 83, comma 1, possono essere ospitati gratuitamente nelle strutture di cui all'articolo 84, comma 2, lettera *c*) e *d*), secondo le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni interessati stipulano convenzioni con persone fisiche, per la locazione di unità immobiliari non locate da almeno dodici mesi, rientranti tra quelle di cui all'articolo 84, comma 2, lettera *c*), e con gli enti e le amministrazioni proprietari o gestori dei beni di cui all'articolo 84, comma 2, lettera *d*).

3. Le convenzioni di cui al comma 2 hanno una durata non inferiore a dodici mesi dal momento della stipula.

4. I richiedenti e i beneficiari possono essere coinvolti nella gestione ordinaria delle strutture alloggiative di cui all'articolo 84 utilizzate, attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

5. La prefettura - UTG nel cui territorio si trova la struttura alloggiativa dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.

CAPO II  
GARANZIE

Sezione I  
DIRITTI SOCIALI

Art. 86.

*(Accesso all'occupazione)*

1. I beneficiari di uno degli *status* disciplinati dalla presente legge e i richiedenti che, trascorsi nove mesi dalla domanda di riconoscimento, non sono ancora destinatari di alcuna decisione dell'autorità accertante, quando il ritardo non è imputabile al richiedente medesimo, godono degli stessi diritti e doveri del cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, autonomo, per l'inserzione agli albi ai collegi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.

2. Sulla base dei criteri fissati con il regolamento di cui all'articolo 98, gli enti locali, al fine di agevolare l'integrazione e l'accesso al mercato del lavoro dei beneficiari del riconoscimento di uno degli *status* disciplinati dalla presente legge:

a) istituiscono presso i centri per l'impiego territoriali, direttamente o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, una sezione dedicata a fornire informazioni, consulenza e supporto;

b) predispongono e attuano, in collaborazione con le organizzazioni e le associazioni riconosciute, specifici progetti e programmi.

3. I beneficiari del riconoscimento di uno degli *status* disciplinati dalla presente legge accedono al pubblico impiego con le moda-

lità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

4. Si applica la normativa vigente in materia di retribuzione e di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

5. La possibilità di accesso al mercato del lavoro non decade durante la fase di ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di riconoscimento di uno degli *status*, fino alla notifica del rigetto del ricorso.

#### Art. 87.

##### *(Accesso all'istruzione e alla formazione obbligatoria)*

1. I figli dei richiedenti e dei beneficiari di uno degli *status* disciplinati dalla presente legge, nonché gli stessi richiedenti o beneficiari hanno diritto ad accedere al sistema di formazione e istruzione obbligatorio alle stesse condizioni del cittadino italiano.

2. L'attività di formazione e istruzione può essere impartita anche nei centri di accoglienza e non può essere differita di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento degli *status*.

3. I beneficiari degli *status*, che non rientrano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale, nonché di ottenere borse di studio alle medesime condizioni, previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri.

## Art. 88.

*(Ruolo degli istituti scolastici)*

1. Per garantire e agevolare il compiuto accesso alla formazione e istruzione obbligatoria di cui all'articolo 87, gli istituti scolastici interessati, direttamente o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, sulla base dei criteri fissati con il regolamento di attuazione della presente legge:

a) organizzano attività di supporto, orientamento e accoglienza;

b) attivano corsi di preparazione, anche di lingua italiana.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate le procedure e i sistemi appropriati di valutazione, convalida, accreditamento e riconoscimento delle qualifiche che i beneficiari, privi di documenti ufficiali dello Stato di origine, dichiarano di possedere, nel rispetto dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

## Art. 89.

*(Assistenza sanitaria immediata)*

1. I richiedenti e i beneficiari di uno degli *status* o di una delle forme di protezione disciplinati dalla presente legge, se non risultante da idonea documentazione o, in alternativa, dalle informazioni rese in modo certo dall'interessato, sono immediatamente sottoposti, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del luogo dove gli stessi si trovano o quelle appositamente istituite nei centri di accoglienza ovvero, a una adeguata assistenza sanitaria, nonché a tutti gli accer-



tamenti, cure e profilassi, anche preventivi, a cui sono sottoposti obbligatoriamente tutti cittadini italiani secondo la legislazione vigente in materia.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i seguenti programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore,

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali è riconosciuto, secondo le disposizioni della presente legge, il ricongiungimento familiare.

#### Art. 90.

*(Assistenza sanitaria per i richiedenti asilo, protezione internazionale e altre misure di protezione umanitaria)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, i richiedenti il riconoscimento di uno degli *status* disciplinati dalla presente legge, anche se non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono titolari dei medesimi diritti spettanti ai cittadini italiani.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, qualora essi risultino privi di risorse economiche sufficienti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai familiari dei beneficiari che hanno ottenuto il ricongiungimento.

4. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati, e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

#### Art. 91.

##### *(Iscrizione e contribuzione dei beneficiari al Servizio sanitario nazionale)*

1. I beneficiari di uno degli *status* disciplinati dalla presente legge sono iscritti nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimorano e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, che svolgono attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o che siano in possesso di risorse economiche sufficienti, si applicano le disposizioni vigenti per i cittadini italiani in materia di obbligo contributivo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai familiari dei beneficiari che hanno ottenuto il ricongiungimento.

4. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

*Sezione II*TUTELA DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI  
E DEI MINORI

## Art. 92.

*(Tutela dei soggetti svantaggiati)*

1. L'accoglienza delle persone vulnerabili è effettuata sempre tenendo conto delle loro specifiche esigenze personali.

2. Gli enti locali, in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale competente per territorio, istituiscono servizi speciali di accoglienza per i soggetti di cui al comma 1, che garantiscono misure assistenziali specifiche e un adeguato supporto psicologico.

3. Presso ogni Azienda sanitaria locale interessata opera personale adeguatamente formato e soggetto all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento della attività professionale.

## Art. 93.

*(Tutela dei minori)*

1. Lo straniero e l'apolide di età inferiore ad anni diciotto beneficiano delle tutele previste dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, senza alcuna distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale, etnica o sociale, situazione finanziaria, capacità, nascita od ogni altra circostanza o considerazione che interessino i minori medesimi e i loro genitori o rappresentanti legali.

2. La domanda di riconoscimento di uno degli *status* disciplinati dalla presente legge è estesa anche al figlio minore, presente nel territorio nazionale, del richiedente.

3. Ai figli minori dei richiedenti e i minori richiedenti il riconoscimento di uno degli *status* o di una delle forme di protezione disciplinati dalla presente legge è garantito, nell'interesse dei minori medesimi, l'alloggiamento unitamente ai genitori, ai fratelli minori non coniugati e agli adulti che ne sono responsabili per legge,

4. I minori godono dell'assistenza sanitaria ai sensi degli articoli 90 e 91.

5. I minori vittime di qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante, o reduci da un conflitto armato sono assistiti da speciali servizi di riabilitazione, anche attraverso la eventuale predisposizione di qualificate forme di assistenza e consulenza.

6. Fermo restando i programmi di accoglienza per i soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 92, le misure del presente capo sono adottate nell'interesse prevalente del minore, avendo cura di non separare il medesimo dai fratelli eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitare al minimo i cambi di residenza.

7. L'autorità competente a valutare la domanda, anche con l'ausilio delle organizzazioni internazionali, individua i familiari del minore non accompagnato, non appena è manifestata la volontà di richiedere il riconoscimento degli *status* di protezione disciplinati dalla presente legge.

8. Le persone deputate ad occuparsi dei soggetti di cui al presente titolo sono tenute all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività.

#### Art. 94.

##### *(Minori non accompagnati)*

1. Gli enti locali definiscono specifici programmi di accoglienza per i minori non accompagnati, secondo quanto stabilito da ap-

posito provvedimento del tribunale dei minori.

2. Nel caso di presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti il riconoscimento di uno degli *status* o di una delle forme di protezione disciplinate dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 343 e seguenti del codice civile e, eventualmente, dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

### *Sezione III*

#### RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

#### Art. 95.

##### *(Mantenimento dell'unità familiare)*

1. Ai beneficiari di uno degli *status* o di una delle forme di protezione disciplinate dalla presente legge è riconosciuta la tutela dell'unità familiare.

2. I familiari dei beneficiari di cui al comma 1, che individualmente non hanno diritto al riconoscimento della protezione internazionale, godono dei medesimi diritti riconosciuti al familiare beneficiario.

3. In assenza di documenti ufficiali che certificano i vincoli familiari del beneficiario, in ragione del suo *status*, ovvero del mancato riconoscimento dell'autorità che ha rilasciato tale certificazione ovvero nel caso di inattendibilità della documentazione rilasciata dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione internazionale, ai sensi della decisione 2004/17/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano certificazioni, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sulla base delle verifiche ritenute necessarie ed effettuate a spese degli interessati.

4. Ai fini del riconoscimento del vincolo familiare è consentito il ricorso a documenti

rilasciati dalle organizzazioni internazionali, secondo quanto stabilito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Il rigetto della domanda di ricongiungimento non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti che certificano il vincolo familiare.

6. Ai familiari del beneficiario dello *status* di protezione sussidiaria presenti nel territorio nazionale, che individualmente non hanno diritto a tale *status*, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 96.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, le parole: «ai sensi dell'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa vigente»;

b) all'articolo 5, comma 6, le parole: «salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che non sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari secondo le leggi vigenti.».

## Art. 97.

*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) gli articoli 18, 18-*bis*, 19, 20, 22, commi 12-*quater* e 12-*quinquies*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 98, sono altresì abrogati:

a) il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

b) l'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

## Art. 98.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Il Governo adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, uno o più regolamenti di attuazione della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari che esprimono, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere.

## Art. 99.

*(Disposizioni di carattere finanziario)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dal primo anno della sua applicazione, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui

all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 100.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.